

**RICOTTI.** Dietro le osservazioni fatte dall'onorevole deputato Cabella, faccio osservare che l'urgenza realmente esiste, non dirimpetto alle occorrenze materiali dello Stato, ma bensì relativamente alla natura stessa della legge che siamo chiamati a votare.

Signori, che cosa succede allorchè un ministro chiede un voto di fiducia per contrarre, a cagion d'esempio, un prestito? Ne avviene che qualunque operazione del credito arena, a motivo che ciascuno aspetta che questa intrapresa sia cominciata per veder se possa o no impiegare meglio il suo denaro. Per tal guisa, se noi differiamo più oltre siffatta discussione, verremo a protrarre questo stato di arenamento del credito pubblico; io insisto perciò acciocchè la Camera voglia abbreviar tal termine, e ripiglio la proposta che venne poc'anzi ritirata dal deputato Lanza, vale a dire che questa discussione sia fissata pel giorno di venerdì.

**FARINA P.** Io credo sia assolutamente conveniente che si lasci un tempo sufficiente a che i deputati possano prendere cognizione dei documenti che saranno depositati. Se si sottraggono le ore nelle quali la Camera sia riunita, nonchè quelle nelle quali sono riunite le Commissioni, non rimangono che pochi istanti per esaminare questi documenti alla segreteria. Ora è necessario che siano veduti da tutti i deputati, perchè altrimenti la discussione riescirà interminabile,

nessuno avendo prima veduto i conti; oltrechè il pretendere di farli discutendo, sia pretendere l'impossibile; i conti bisogna vederli scritti, e non si possono afferrare e ritenere le cifre al momento della discussione.

Io quindi chiedo che la discussione di questa legge sia posta all'ordine del giorno per lunedì.

**PRESIDENTE.** Chi intende che la discussione di questa legge sia posta all'ordine del giorno per lunedì voglia alzarsi.

(Dopo prova e controprova, la Camera adotta.)

La seduta è levata alle ore 5 1/2.

*Ordine del giorno per la tornata di domani:*

1° Seguito della discussione del progetto di legge relativo al riordinamento della contribuzione prediale in Sardegna;

2° Discussione del progetto di legge per surrogazioni di quitanze;

5° Discussione del progetto di legge relativo alla riunione dei due crediti del 1849 e del 1850.

## TORNATA DEL 27 GIUGNO 1850

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAVALIERE PINELLI.

**SOMMARIO.** *Relazione sul progetto di legge emendato dal Senato sulla tariffa postale — Relazione sul bilancio passivo pel 1850 dell'ispezione generale del tesoro — Seguito della discussione del progetto di legge pel riordinamento della contribuzione prediale in Sardegna — Emendamento del deputato Demarchi all'articolo 10, soppressione della quinta barracellare — Osservazioni dei deputati Sappa, relatore, Mellana, Sineo, Michelini, Asproni, e Santa Rosa P. — Proposta di soppressione del deputato Mantelli — Obbiezioni del regio commissario De Candia, e del deputato Serpi — Approvazione dell'articolo emendato dal deputato Demarchi — Approvazione dell'articolo 11 emendato dal relatore Sappa — Cenni del regio commissario sull'articolo 12, (abolizione del pascolo comune) — Opposizioni del deputato Asproni — Parole dei deputati Spano G. B., Sulis, Ravina, Mellana, Sappa, relatore, e del ministro dell'istruzione pubblica — Chiusura della discussione — Reiezione degli articoli addizionali del deputato Asproni — Osservazioni del deputato Jacquemoud Antonio e spiegazioni del relatore — Proposizione sospensiva del deputato Mellana — Parole in appoggio dei deputati Bunico e Valerio L. — Opposizioni e schiarimenti del relatore, e del ministro dell'istruzione pubblica — Reiezione — Approvazione dell'articolo della Commissione.*

La tornata è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.

**CAVALLINI**, segretario, dà lettura del processo verbale della precedente tornata.

**AIRENTI**, segretario, legge il seguente sunto delle petizioni ultimamente presentate:

5255. I sindaci e consiglieri delegati dei comuni di Montecalvo, Golferengo, Volpara, Canerino e Montuberchielli, chiedono che, derogandosi a loro riguardo all'articolo 151 della legge 7 ottobre 1848, siano autorizzati a far continuare

i lavori necessari pel ristauo delle loro strade, col mezzo delle comandate, da soddisfarsi in natura.

5256. Anonima.

5257. Cantamessa Giacomo, di Pomaro, provincia di Casale, antico militare dell'esercito francese, chiede di essere reintegrato nella pensione già assegnatagli nel 1814 dal Governo sardo, ma che non gli venne corrisposta se non che fin verso la metà dell'anno 1816.

5258. Castelli Matteo ed altri tre pescatori dell'Abbadia di

Stura, affittavoli dei diritti di pesca spettanti alla mensa arcivescovile di Torino, sul tratto della Stura percorrente quel territorio, nel narrare l'intimazione di contravvenzione stata loro fatta sul luogo stesso della pesca, pochi giorni or sono, senza essersi loro specificato in che la medesima consista, chiedono promuoversi a loro favore quei provvedimenti che saranno creduti opportuni.

3259. Fulchero Maria, madre di Giuseppe Fulchero, già luogotenente nel primo squadrone de' cavalleggieri di Saluzzo, chiede che verificata la falsità dell'accusa, per la quale il suo figlio sarebbe stato a torto licenziato dal servizio, venga il medesimo riammesso.

**RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE, MODIFICATO DAL SENATO, CONCERNENTE LA TARIFFA POSTALE.**

**MIGLIETTI, relatore.** Depongo sul banco della Presidenza la relazione della vostra Commissione incaricata di esaminare il nuovo progetto di legge relativo alla nuova tariffa postale. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 381.)

Mi permetto intanto di far presente alla Camera che nella discussione del bilancio del Ministero degli affari esteri il commissario regio aveva dichiarato che la presentazione del bilancio per l'anno 1851 avrebbe potuto aver luogo quando che sia, se questa legge sulla tariffa postale fosse stata dalla Camera approvata.

Faccio presente questa circostanza alla Camera perchè ella, ove, non ostante gli urgenti affari che attualmente la occupa, trovasse una seduta da impiegare in questa discussione, se ne possa presto occupare.

**RELAZIONE SUL BILANCIO DELL'ISPEZIONE GENERALE DELL'ERARIO PEL 1850.**

**DESPINE, relatore.** Messieurs, j'ai l'honneur de déposer sur le bureau de la Présidence la relation sur le budget de l'inspection générale du trésor de 1850. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 179.)

**PRESIDENTE.** Do atto della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

La Camera essendo in numero, metto ai voti l'approvazione del processo verbale.

(È approvato.)

**SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SUL RIORDINAMENTO DELLA CONTRIBUZIONE PREDIALE IN SARDEGNA.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge pel riordinamento delle contribuzioni prediali in Sardegna. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 303.)

Prima di passare all'articolo 10 debbo dare cognizione alla Camera di un articolo addizionale all'articolo 9, presentato dal deputato Angius, il quale è così concepito:

« Gli'intendenti, con superiore autorizzazione, potranno comandare l'esazione in quelle stagioni nelle quali sia essa

più facile nei diversi comuni; ed i medesimi invigileranno affinchè i commissari, nell'esazione, non vessino i contribuenti e non cagionino loro gravi spese. »

Domando se è appoggiato.

(Non è appoggiato.)

« Art. 10. L'imposta denominata *quinta barrancellaria*, insieme ad ogni altro prelevamento cui andava soggetto al prodotto del *barrancellato*, a favore delle finanze, è soppressa dalla data della presente legge. »

La parola è al signor commissario regio.

**DE CANDIA, commissario regio.** Venne più volte portato a cognizione della Camera come il *barrancellato* esistente in Sardegna altro non fosse in origine che una compagnia particolare d'assicurazione, la quale facendo per suo istituto un servizio di perlustrazione armata, rivestisse quasi il carattere di forza pubblica.

Il Governo intervenne poscia per regolare i patti tra i comuni assicurati e gli assicuratori, e sia ch'egli credesse potersi considerare per questo verso quale coassicuratore, o che veramente intendesse imporre una tassa sui proventi di quella compagnia, fatto sta che appropriossi in allora una parte del guadagno brutto, senza menomamente soggiacere alle perdite eventuali ed alle spese.

Il Governo attuale, non credendo in equità più comportevole tale stato di cose, proponeva già nel primitivo suo progetto, la soppressione di tale tributo (ammontante in media a 115,200 lire); ora la Commissione propone che questa rinunzia sia fatta a favore dei contribuenti; il Ministero aderiva a tale clausola.

**DEMARCHI.** Io non posso dispensarmi dal domandare al signor commissario regio od al signor relatore, di darcì qualche spiegazione intorno alla soppressione di questa *quinta barrancellaria*.

Non comprendo come nelle presenti circostanze dell'erario si pensi a diminuire l'entrata dello Stato di 115,000 lire all'anno, senza sostituirci un compenso; e mi pare che invece di far cessare questa *quinta barrancellaria*, dal giorno in cui entrerà in vigore la presente legge, si dovrebbe soltanto sopprimere coi rimanenti tributi, dal 1° gennaio 1852. Del resto, io mi regolerò secondo le spiegazioni che saranno date.

**PRESIDENTE.** La parola è al signor relatore per dare, secondo l'uso, le chieste spiegazioni.

**SAPPA, relatore.** L'imposta denominata *quinta barrancellaria* propriamente non ha nulla che fare coll'imposta prediale, e se si chiama *imposta*, viene impropriamente così denominata. Era un prelevamento che il Governo faceva sul prodotto di quella compagnia.

In terraferma non vi ha un'imposta che corrisponda a questa, quindi il Ministero nel proporre la legge aveva proposto che cessasse dalla data della legge; nella Commissione si è fatta qualche osservazione a questo riguardo: pareva che tutte le imposte dovessero cessare all'epoca in cui la nuova legge andava in esecuzione; ma non si vide poi una gran ragione di insistere in proposito, essendosi massimamente tenuto conto della natura particolare di questa *quinta*, che, propriamente, come ho detto poc'anzi, non è un'imposta, ma un prelevamento che il Governo, in circostanze di urgenza, ha fatto sul prodotto di questa compagnia; prelevamento questo che dipoi si è continuato. Siccome siffatto prelevamento non aveva forse tutta quella legalità che era a desiderarsi, il Ministero proponeva di farlo cessare dalla data di questa legge, e la Commissione non stimò di opporsi, per le ragioni dianzi accennate, per cui, tuttochè paresse re-

golare che tutte le disposizioni di questa legge avessero vigore nella stessa epoca, siffatto prodotto per la sua natura speciale poteva meritare tale eccezione.

Questi sono gli schiarimenti che la Commissione è in grado di fornire a tale riguardo.

**SINEO.** L'onorevole relatore della Commissione ha di già espresso il mio pensiero; convinto che questo peso non ha il carattere di un'imposta regolare, egli non sa giustificarlo che col nome di prelevamento; ed io penso che tale prelevamento è un'ingiustizia che non si può ulteriormente tollerare.

Il primo dovere del Governo è quello di guarentire le proprietà; mancando la forza del Governo, supplivano le compagnie di assicurazione, conosciute sotto il nome di *barrancelli*. Il Governo con un atto inescusabilmente arbitrario, faceva il prelevamento del quinto sulla mercede dovuta a queste compagnie dai proprietari; prelevamento questo che non si può in veruna guisa giustificare. Siffatta ingiustizia, appena denunciata al Parlamento, debbe sicuramente cessare; quindi io non vedo come si possa far solida obiezione al parere della Commissione od alla proposta del Governo.

**MELLANA.** Io credo che il beneficio che qui si fa non torni a profitto dei cittadini della Sardegna, siccome è nostra intenzione, ma bensì d'una compagnia, alla quale i cittadini pagheranno lo stesso tasso che hanno sborsato fino adesso...

**PRESIDENTE.** È specificato che è a beneficio dei contribuenti.

**SAPPA, relatore.** Legga l'articolo, e vedrà che è specificato essere a beneficio dei contribuenti.

**MELLANA.** Allora non ho più nulla da aggiungere.

**DEMARCHI.** Io non mi posso appagare delle ragioni state addotte. Questa è un'imposta come le altre. Noi vediamo che in Sardegna le imposte sono tutte di natura speciale, e non so perchè questa sarebbe più particolarmente ingiusta.

Io non mi rimuovo adunque dalla mia tesi, ed insisto perchè questa imposta denominata *quinta barrancellaria* sia soppressa soltanto dal primo gennaio 1852, insieme con tutte le altre menzionate dalla legge.

**PRESIDENTE.** Domando se la proposta del deputato Demarchi è appoggiata.

(È appoggiata.)

**SINEO.** Non posso consentire coll'onorevole deputato Demarchi nel dire che quest'imposta sia della natura delle altre che sono in Sardegna. È vero che in Sardegna le imposte si percepiscono in modo molto irregolare, ma tuttavia non ce n'è una che abbia il carattere d'ingiustizia e d'assurdità che ha la percezione della *quinta barrancellare*.

La Camera riterrà che se il Governo preleva, come diceva il signor relatore, la quinta sul prodotto brutto di ciò che si paga ai barrancelli, ne viene che questa compagnia d'assicurazione debbe regolarsi in modo da riscuotere un premio d'assicurazione maggiore di un quarto di quello che sarebbe proporzionato ai rischi ch'essa corre. Il Governo dunque fa pagare in realtà quel quinto dai proprietari; lo fa pagare solo per la permissione ch'esso loro concede di difendere le loro proprietà.

**MICHELINI.** Io non vedo differenza fra il tributo di cui si parla e tutti gli altri. Perchè reggessero le ragioni addotte dall'onorevole Sineo bisognerebbe che non si pagasse di più per ogni tributo della spesa necessaria per ottenere lo scopo del tributo stesso.

\* Per questo sarebbe d'uopo, ad esempio, che i diritti d'insinuazione non formassero una somma maggiore dell'ammon-tare della spesa necessaria per la garanzia degli atti che sono soggetti all'insinuazione. Parimente le poste rendono molto più di quello che costano all'erario; e ciò perchè? Perchè il Governo ha altre spese, come sono quelle dell'amministrazione civile, dell'amministrazione della giustizia, della guerra, ecc., alle quali deve far fronte del proprio, senza poter ricavare da quelle fonti un tributo corrispondente. È dunque in-contrastabile che il diritto, anzi il dovere, e, se si vuole, il monopolio, per così dire, di difendere le proprietà, spetta al Governo. Il Governo faceva male certamente a spogliarsi di questo diritto a favore d'una compagnia. Ad ogni modo, siccome se il Governo avesse provveduto direttamente alla pubblica sicurezza della Sardegna, avrebbe potuto esigere un tributo maggiore di quello strettamente necessario per provvedere a quella sicurezza, così si può giustificare la *quinta barrancellaria* nello stesso modo che si giustificano tutti gli altri tributi; perchè, ripetiamolo, il tributo non è misurato, per così dire, dagli oggetti per cui si paga. Quindi, poichè questo tributo rende 115,000 lire, reddito ragguardevole, che nel cattivo stato delle nostre finanze non si debba così leggermente sopprimere, poichè tutti gli altri articoli di questa legge non avranno vigore che dopo il primo gennaio 1852, io non vedo perchè non si debba sino a quel tempo differire la soppressione della *quinta barrancellaria*. Per conseguenza voto per l'emendamento proposto dal deputato Demarchi.

**ASPRONI.** Affinchè la Camera sia bene informata, debbo riferire che la *quinta barrancellaria* venne imposta nel 1808 per pagare i miliziani che spedivano alle così dette allora *corrispondenza*, le quali erano ordinate ad informare ciò che accadeva nelle provincie. Questo cessò. Cessata la causa per cui la *quinta* era imposta, doveva pur essa cessare. Evvi altresì da osservare che, dietro gli ultimi avvenimenti, non si è potuto più credere conveniente di forzare a servire i barrancelli, e che molte comunità sono rimaste prive di questo beneficio, il quale hanno ricusato pel gravame della regia *quinta*.

Che se non si possono, nè devono più forzare le comunità a continuare le barrancellarie, se molte popolazioni volontariamente non si prestano, diventa frustranea la conservazione della regia *quinta*.

Rilevo questo perchè la Camera veda sopra quale falsa base sta questo, non direi tributo, ma riscossione immorale.

**SANTA ROSA TEODORO.** Se ho domandato la parola, egli è per appoggiare l'emendamento dell'onorevole deputato Demarchi, e dare ad un tale effetto schiarimenti sullo stato della legislazione che regge questa istituzione. Le regie lettere patenti che si pubblicarono nel 1856, non a caso, regolano questo compagnie barrancellarie. Il tributo che si paga dai contribuenti assicurati si percepisce direttamente dalle compagnie barrancellarie. Parte del medesimo si versa poi nelle casse dello Stato, parte a favore delle stesse compagnie. L'interesse della Sardegna esige che quest'imposta cessi, non solo per la parte che spetta al Governo, ma anche per quella che si paga ai barrancelli. Difatti, da molti comuni della Sardegna furono sporte petizioni alla Camera, e lagnanze al Governo, perchè si abolisse intieramente la legge testè citata, e si regolasse quel servizio diversamente, come accennava testè l'onorevole deputato Asproni, cioè, perchè fossero fatte volontarie queste compagnie di assicurazione, e regolate con discipline diverse, non più obbligatorie.

Varie altre lagnanze sono poi dirette sul modo col quale si

disimpegna il servizio dei barracelli, e sono forse quelle che più importa di far cessare. Onde provvedere a quel servizio, già fu presentata a questa Camera una legge dal potere esecutivo, credo nell'ultima Sessione, ed anche per iniziativa di alcuni deputati. So poi anche, e posso asseverare in modo positivo, che esiste presso il Ministero un progetto di legge relativo a questa materia, e tendente a sostituire alle attuali compagnie barracellarie un altro ordinamento che meglio corrisponda alle istituzioni attualmente vigenti in Sardegna. Questo progetto credo che non fu presentato alla Camera, perchè si desidera in prima di sentire sul medesimo il parere dei Consigli provinciali e divisionari dell'isola, e potrà così essere presentato alla Camera nella prossima sessione. Eppertanto, abolendo soltanto la così detta *quinta barracellaria*, si viene a mantenere l'istituzione barracellaria, contro la quale si grida, e con ragione, ma in modo forse esagerato.

Ora, adottandosi l'emendamento proposto dal deputato Demarchi, vi sarà tempo prima del 1851 di fare una nuova legge che regolerà quel servizio diversamente; e se non si farà questa legge, i contribuenti assicurati, verrebbero almeno esonerati di una parte di quel tributo, quando si sostituiranno alle attuali imposte altre più conformi ai principii finanziari ed economici adottati pel continente.

Ad ogni modo conchiudo osservando che una nuova legge speciale potrà solo provvedere in modo regolare a questo riguardo, e che altrimenti continueranno sempre gli abusi di cui attualmente la Sardegna si lamenta, e di cui si parlò fin qui, e non si farà altro che far cessare un reddito di 115,000 lire a favore delle finanze già cotanto esauste.

**PRESIDENTE.** Dopo gli schiarimenti che la Camera ha avuto, ricorderò che il deputato Carta ha depresso sul tavolo della Presidenza un progetto di legge, di cui si è già dato lettura, prr il riordinamento delle compagnie barracellarie, nel quale fu pure stabilita la contribuzione di queste compagnie.

**MELLANA.** Io credo che l'errore che fu da me accennato, cioè, dei contribuenti, possa essere anche interpretato da altri nello stesso senso che fu da me inteso. Diffatti il tributo non era pagato da coloro che pagavano un'assicurazione, il tributo cadeva sui barracelli, su questa società che garantiva gli altri, nello stesso modo che si mettesse un tributo sulle assicurazioni degli incendi e simili. Ora dicendo che si toglie per esonerare i contribuenti, io credo che si possa benissimo interpretare che sieno i barracelli che vengano dispensati per l'avvenire dal pagara questa *quinta*. Bisogna esprimere che andrà a beneficio degli assicurati, perchè questi contribuenti non sono coloro che si associarono, ma è la società stessa che pagava un tributo allo Stato. Quindi io vorrei che invece di *contribuenti* si dicesse *gli associati o gli assicurati*.

**MANTELLI.** Io propongo la soppressione di quest'articolo, giacchè esso tocca un argomento che quanto prima si dovrà trattare, e quindi io lo ravviso come affatto inutile.

**SAPPA, relatore.** Comincerò per rispondere a quanto veniva osservando l'onorevole deputato Santa Rosa, che le spiegazioni da lui date credo che non cambino lo stato della questione tal quale fu da me accennata. Egli crede che la compagnia dei barracelli sia piuttosto di peso che di vantaggio alla Sardegna, ed in questo molti convengono; ma l'abolire questa compagnia non istà a questa legge, che regola la contribuzione; quindi di questo non si è fatto parola: l'unico oggetto che poteva venire in discussione, in occasione

di questa legge, è quella parte che riguardava la *quinta* che tornava a beneficio dell'erario, il vedere, cioè, se fosse il caso di farla cessare dalla data della legge, ovvero dalla sua osservanza.

A questo riguardo io dirò che il Governo stesso aveva già pensato (appunto perchè non la considerava come una vera imposta), aveva, dico, già pensato se potesse di sua autorità fare cessare quest'imposta; ma poi meglio riflettendo, ha creduto che fosse necessaria una legge, ed è perciò che quest'articolo venne inserito in questo progetto.

Dunque io dico che le spiegazioni che vennero date dall'onorevole Santa Rosa sono giuste, ma non sono dirette all'oggetto che ha in mira questo articolo.

In quanto poi alle osservazioni del deputato Mellana, io farò osservare il modo con cui si preleva questa *quinta*; la medesima si preleva sul prodotto del barracellato; non sono i barracelli che pagano quest'imposta al Governo, ma vi è un'amministrazione, la quale regola tutti questi prodotti, e questi prodotti a termini della legge, appunto come accennava il deputato Santa Rosa, vanno per i quattro quinti a beneficio della compagnia dei barracelli, e per un quinto a beneficio del Governo.

Dunque questo quinto è pagato dai contribuenti, cioè, dagli assicurati; e dicendo contribuenti, si intendono assicurati, e su ciò non vi può essere alcun equivoco in Sardegna.

Fer conseguenza io credo che la frase è giusta, e non vedo gran difficoltà a che la Camera adotti quest'articolo, quantunque poi il farlo cessare all'epoca in cui cesseranno le varie imposte non vi possa essere una grand'importanza, trattandosi di una somma di 115,000 lire.

**PRESIDENTE.** Domando se è appoggiata la proposta del deputato Mantelli che recherebbe la soppressione di quest'articolo.

(È appoggiata.)

**DE CANDIA, commissario regio.** Poichè fu osservato che non vi sarebbe grande importanza nel conservare quanto è inserito in quest'articolo 10, cioè, che la *quinta barracellaria* debba cessare fin d'ora, ossia dalla promulgazione della presente legge, o meglio dall'attuazione di essa, e tutto ben considerato che il 1852 è stato fissato per l'epoca del riordinamento tributario dell'isola, per conseguenza il Governo non avrebbe difficoltà di aderire alla proposta dell'onorevole Demarchi, e di far sì che questa imposta fosse ancora percepita per il 1851.

In quanto poi a ciò che si è detto riguardo all'utilità di queste compagnie, io farò osservare che vennero al Ministero delle petizioni pro e contro le medesime; vi sono dei comuni che bramerebbero conservarle, altri che vorrebbero si attuasse un'altra istituzione, o veramente di poterne fare a meno; per conseguenza questa sarà cosa che il Governo studierà maturamente, e che forse dovrà la Camera stessa in ultima analisi giudicare a quale opinione dare la preferenza, sia per la conservazione o per l'abolizione di esse, o per la trasformazione in qualche altro istituto più appropriato ai tempi; intanto il Governo non oppone difficoltà a che l'epoca dell'abolizione della *quinta barracellaria* sia rimandata all'attuazione della legge, e quindi al 1852.

**PRESIDENTE.** La precedenza è alla proposta del deputato Mantelli, soppressiva all'articolo.

**SULLIS.** Si è già parlato dell'imposta e delle sue iniquità; e quindi nulla mi propongo di dire d'avvantaggio sopra questo argomento; però io protesto di non oppormi alla proposta del deputato Demarchi, la quale, se non altro, ha il merito

di metter d'accordo questa parte di tributo con tutti gli altri esistenti nell'isola, i quali vengono tolti a partire dal 1852, per dar luogo ad un sistema d'imposte analogo a quello che vige attualmente in terraferma. Ma il deputato Mantelli fa nuova e più acerba proposta, per la considerazione che vi è già una legge presentata per l'abolizione totale del barrancellato, dal deputato Carta. È questa un'idea generale, e ben diceva G. B. Vico: « Che la favella dei generali è propria dei bambini o dei barbari. » Diffatti la proposta sull'abolizione barrancellare non è ancora votata, ed il Parlamento votandola potrebbe fissare altro termine che non sia quello del 1852; anzi potrebbe non accettarla, e se ciò fosse ne avverrebbe che in Sardegna sarebbe in vigore l'imposta prediale, e si manterrebbe ancora quest'imposta per sé medesima ingiusta, ma allora più ingiusta, perchè dovrebbe accumularsi con un'imposta generale. Io credo pertanto che non si possa tener conto di questa legge, la quale ha da passare per molte e molte vicende, le quali sono tutte imprevedute ed imprevedibili. Noi dobbiamo occuparci di ciò che è conforme allo spirito della legge, ed abolire i contributi di qualunque specie, sotto qualunque nome esistano in Sardegna per riordinarli sotto l'uniformità dell'imposta prediale; quindi, ostando a questo principio generale della legge la proposta dell'onorevole deputato Mantelli, io la respingo.

**PRESIDENTE.** La parola è al deputato Sineo.

**SINEO.** Mi rincresce che siasi trovata tanta facilità nel commissario del Governo di rinunciare alla disposizione della legge quale era proposta. Alle ragioni che si sono addotte in favore della proposta medesima siamo permesso di aggiugnere una considerazione che avrei bramato di poter tacere.

La Sardegna, prima dello Statuto, non andava soggetta in diritto ad un Governo assoluto. La Sardegna era già uno Stato costituzionale; ma per abuso d'autorità la Costituzione della Sardegna era da lungo tempo neutralizzata dal potere; e pur troppo è ciò che accadrà a molte altre Costituzioni. Intanto io credo che sia appunto interesse degli uomini del sistema costituzionale il far vedere, per quanto può da essi dipendere, che le Costituzioni non si violano impunemente. In Sardegna vi erano delle imposte legittimamente assentite, e ve ne erano di quelle che legittimamente non lo erano; ed io non vorrei che il nostro Parlamento desse l'esempio, a mio senso scandaloso, di tener per legittime e costituzionali quelle imposte che non erano in Sardegna legittimamente assentite. Di questo genere è l'imposta di cui si tratta, la quale non si sarebbe mai dovuta percevere. Quando il Governo vuole emendare il suo fallo, io non avrei mai creduto che potesse trovare ostacolo nei rappresentanti del popolo.

Io ripeto, il primo dovere del Governo è quello di garantire le proprietà. Nel regime feudale questo dovere era trasfuso nei feudatari che erano rivestiti di una parte della sovranità.

La maggior parte della Sardegna era infeudata; i diritti che si pagavano al feudatario erano precisamente sotto la condizione che il feudatario difendesse i terreni dei suoi vassalli. Or dunque i Sardi, quando pagavano i diritti feudali, quando pagavano il prezzo di redenzione che si è pattuito, pagavano realmente la mercede della difesa loro dovuta. Dunque si vorrebbe far pagare due volte ai Sardi il diritto che hanno di essere difesi dalla sovranità; cosa che è evidentemente ingiusta, e quindi deve immediatamente cessare. Per questo motivo respingo l'emendamento del deputato Demarchi, al quale, sotto un qualche aspetto, sarebbe da preferirsi

la proposta del deputato Mantelli, perchè almeno non si sancirebbe implicitamente un diritto che non è sancibile, un diritto che è incostituzionale. Ma questa proposta ci esporrebbe ad un altro danno; a quello stato rilevato dal preopinante, cioè, che il pagamento della *quinta barrancellare* si potrebbe protrarre all'infinito, non essendo nelle mani nostre il far sì che sia sancita la legge proposta dall'onorevole Carta. Intanto, giacchè l'occasione si presenta di riparare ad una ingiustizia, dobbiamo farlo, ed è un obbligo che ci corre.

Si è parlato di una specie di monopolio che ha il Governo nel difendere le proprietà; ma dove può esservi monopolio? Non avvi altro che un obbligo; se il Governo non poteva soddisfare a quest'obbligo, almeno doveva lasciare che i cittadini liberamente provvedessero; ma mettere un'imposta appunto a quei cittadini, i quali, supplendo ai vizi del Governo, difendono le loro proprietà, è un assurdo tale, che spero che la Camera non soffrirà sia per durare più lungamente.

**MANTELLI.** Quand'io proposi la soppressione di questo articolo non lo feci inconsideratamente, o solo perchè mi sapessi che vi fosse già una legge a riguardo dei barrancellari, ma piuttosto per l'intrinseca natura della disposizione di questo articolo sulla *quinta barrancellaria*.

Si dice da tutti che questo è un tributo ingiusto; e perchè? Perchè si pretende di far pagare tutti coloro i quali cercano di far garantire le loro proprietà, diritto di garanzia, che si dice ogni individuo essere in diritto di reclamare dal Governo stesso.

Mi pare invece che questa imposta sia, come tutte le altre, un'imposta sulla rendita, perchè il Governo impose un diritto di percezione sul reddito che i barrancelli possono ripetere dai contribuenti, del quale reddito egli prese una parte, ed in questo caso il Governo era in diritto di farlo, come lo potrebbe fare a riguardo di qualunque rendita.

Se poi la tassa sia giusta od ingiusta, questa è un'altra cosa; noi abbiamo un'infinità di contribuzioni anche in terraferma, le quali, come già dai preopinanti si osservò, sono ingiuste e nella misura e nel modo; ma tuttavia si pagano, e finchè vi sia un ordinamento generale che le ricomponga sopra basi più giuste, si dovranno pagare senza opposizione. Ma del resto io dico: finchè non sia tolta questa cagione di avere e ritenere dei barrancelli, e che i barrancellari possano avanzare una ragione verso i contribuenti, di essere soddisfatti per il loro servizio, sarà sempre una ragione al Governo di imporre a questi barrancellari un prelevamento di ciò che essi avrebbero ragione di percevere dai contribuenti.

Io quindi opino che finchè non sia soppressa l'istituzione del barrancellato, debba sempre mantenersi questa contribuzione, la quale sostanzialmente in definitiva cade sulle proprietà, nella stessa guisa che ogni imposta che si volesse imporre sulle compagnie d'assicurazione ricadrebbe in ultima analisi sui proprietari.

Nè, bene considerando lo stato nostro in terraferma, si può dire che andiamo esenti da questa specie di contribuzioni, poichè in terraferma le comunità non pagano forse le spese dei carabinieri? Ed i carabinieri, perchè si istituiscono nei diversi mandamenti?

Appunto per la sicurezza pubblica e privata, e tuttavia i comuni pagano l'alloggio e le spese dei carabinieri; di più da noi si ha diritto di avere dei campari, dei guardaboschi; ma per questi campari, per questi guardaboschi si paga, e per il loro porto d'armi, e per il bollo, ossia per la loro pa-

tente o certificato; in sostanza, ogni volta che qualche individuo o qualche corpo vuole esercitare un diritto, la società ha ragione di prelevare e ripetere qualche cosa da colui, il quale vuol ricevere dalla società stessa l'autorizzazione di esercitarlo. Parimente noi paghiamo per la posta una tariffa fissa; ma quando uno volesse spedire particolarmente una lettera, egli deve tuttavia pagare, perchè il Governo ha ragione di poter dire: se voi volete esercitare particolarmente un diritto che io mi sono riservato per poterlo rendere equabile a tutti, pagate un diritto speciale. Lo stesso si deve dire dei barracelli, lo stesso si deve dire di qualsiasi altro genere di imposta. Ripeto pertanto che finchè esiste il barracello, il Governo è in facoltà di percepire le contribuzioni che ha sempre percepito, per la ragione del ricavo che fanno i barracelli dall'esercizio di quest'istituzione. Che la misura sia troppo grave, questa non è questione che si abbia presentemente a discutere, ma è semplicemente nel caso presente a vedersi se debba sopprimersi questa. Ma io dico che finchè non sia soppresso il barracellato non si deve la tassa sopprimere. Quindi insisto perchè la Camera deliberi sulla mia proposta d'annullamento dell'articolo 10.

**DE CANDIA**, commissario regio. Io proporrei ancora un'aggiunta all'articolo 10 perchè non possa parere che si voglia ad ogni costo serbare questa prestazione, ancorchè in avvenire vi possano essere condizioni tali di cose che debbano consigliare la riorganizzazione di queste compagnie; perciò io proporrei un'alinea che dicesse:

« A meno che un'altra legge prima di tal epoca non deroghi alle condizioni di esistenza della suddetta istituzione. »

**SINEO**. Come ha osservato qualcuno de' miei vicini, l'aggiunta dell'onorevole commissario regio è perfettamente inutile, perchè si sa che le leggi nuove derogano alle leggi precedenti; quindi, quando si sarà disposto colla legge nuova, necessariamente cesserà l'applicazione dell'attuale.

In quanto poi alle osservazioni fatte dall'onorevole mio amico l'avvocato Mantelli, forse egli non sarebbe andato tanto avanti nella sua dimostrazione se avesse avuto davanti gli occhi il modo con cui si percepisce questa imposta sul barracellato.

Il quinto si prende sulla rendita brutta del barracellato, cioè su tutto ciò che pagano i proprietari per premio dell'assicurazione.

Si obbligano dunque realmente i proprietari a pagare un quarto di più di quel premio di cui i barracelli dovrebbero contentarsi, se non fosse soggetto a prelevamento.

Quindi è un'imposta netta e pretta sul diritto che hanno i proprietari di difendere le loro proprietà, o piuttosto è una imposta sui cittadini in ragione del difetto, della mancanza, dell'imperfezione del Governo, il quale non sa, non può difendere le proprietà.

Io domando se il Governo debba farsi pagare perchè imperfetto, perchè non è ancora giunto a quel grado a cui un Governo bene organizzato deve pervenire. Ponendo la questione su tal terreno, chiaro si appalesa come non valgano all'uopo gli esempi addotti dall'onorevole deputato Mantelli.

Esso ha detto che in terraferma i comuni pagano per sopprimere alle spese del mantenimento dei carabinieri; ma io osservo che i comuni non pagano i carabinieri soltanto nei siti dove ha sede la stazione dei carabinieri; dai comuni si richiede un tenuissimo concorso per la spesa d'alloggio e qualche altra lieve spesa accessoria, il che si fa perchè si tien conto del vantaggio che ha per quel luogo sopra gli altri in cui non vi è la presenza immediata e permanente dei carabinieri.

La cosa, come ognuno vede, è ben diversa in Sardegna, ove i proprietari debbono pagare i barracelli e di più dare al Governo il 20 per cento oltre quello che è necessario per mantenere le compagnie barracellarie.

Similmente, per quanto riguarda i guardaboschi, il Governo non ebbe mai in mente di colpire di veruna imposta coloro che pagano i medesimi; non fu mai imposta alcuna tassa a tal riguardo.

Lo stesso si dica ancora del diritto sulle poste. In questa materia si è creato un monopolio, perchè si credette conveniente al ben pubblico che i cittadini rinunciassero al diritto d'inviar liberamente le lettere, onde il Governo potesse organizzare in miglior guisa il trasporto delle medesime. Ed invero, se non vi fosse siffatto monopolio, se tutti i cittadini usassero liberamente del diritto di mandar lettere in quel modo che loro piacerebbe, egli è certo che si richiederebbe una spesa molto maggiore di quella che si esige attualmente.

Ma il barracellato non ha niente di simile; il barracellato non è che l'uso non di un diritto per parte del Governo, ma di un diritto per parte dei proprietari di supplire ai difetti del Governo.

Che si voglia o non si voglia ritornare su questa organizzazione, questa sarà questione da discutersi ulteriormente; ma dal momento in cui ci si presenta un'ingiustizia da riparare, dal momento in cui il Governo ha riconosciuta l'opportunità della riparazione, non vedo come i rappresentanti del popolo potrebbero dissentire da quella prima proposta del Governo.

**ASPRONI**. Ho domandato la parola perchè vi sono ancora molti schiarimenti da dare in proposito. L'onorevole deputato Sineo ha già detto molto e bene, ma non ha detto tutto ancora. Vi è da osservare che la quinta regia si preleva in brutto, che tante volte accade che i danni sono così enormi da essere insufficiente al risarcimento la somma che ammassano dal salario; ed allora a più delle spese, stenti, perdite e fatiche di tutto l'anno, soccombono del proprio patrimonio, senza che la quinta sia menomamente intaccata.

In conseguenza questa è una iniquità evidente, è una cosa immorale, come già in questo recinto altre volte si è detto, ed io non so con quale coscienza si possa ancora aver fronte di pretendere che continui come un'imposta. (*Rumori*) Si parlò di campari e di guardaboschi. Eh sì che pur troppo in Sardegna vi sono, ed oltre il bisogno, a carico degli essanguinati comuni ed a vessare i cittadini con leggi concessionarie e scritte con le più nere forme del dispotismo cessato. (*Rumori e segni di disapprovazione*)

*Voci.* La chiusura! la chiusura!

**SANTA ROSA T.** Intendo solo rettificare alcuni fatti, non entrero per ora nel merito dell'istituzione barracellare.

L'imposta barracellare non si paga allo Stato direttamente dai proprietari contribuenti, ma bensì dalle compagnie barracellari. Queste compagnie percepiscono dai proprietari assicurati il tributo che, secondo la legge, viene determinato per contratti col comune, e quindi sul prodotto di questo tributo si preleva la parte dovuta allo Stato.

Gli schiarimenti da me già dati a quel riguardo tendevano ad appoggiare l'emendamento del deputato Demarchi. Nè ben si opponeva l'onorevole relatore asserendo che quegli schiarimenti fossero estranei alla proposta Demarchi. Di fatti ho provato che quand'anche si sopprima la parte di quel tributo dovuta al Governo in Sardegna, non si faranno cessare tutte le accennate conseguenze che si qualificano dai preopinanti inique e che io qualifico ingiuste. Ed è appunto perchè

voglio farle cessare che io non intendo mantenere quell'istituzione quale si trova in ora legalmente stabilita, ma la voglio riformata con un'apposita legge. Altrimenti l'inconveniente, *le enormità* che si allegano, senza però giustificarle, sussisterebbero sempre, quand'anche si attuasse la disposizione compresa in quest'articolo.

Lo ripeto, le domande fattesi a quel riguardo sono dirette contro le compagnie barraccellarie, si estendono a tutte le disposizioni della legge che le ristabilirono, e massime a quelle che le rende obbligatorie. Ma quelle fattesi per la cessazione dei soli diritti pagati al Governo non sono sporte dai contribuenti assicurati, ma sono venute dalle stesse persone che compongono le compagnie barraccellarie.

Alcuni fatti succeduti nell'isola l'anno scorso comprovano tali asserzioni e spiegano l'interesse di quelli che in allora volevano solo sopprimere i diritti dello Stato, ma mantenere le compagnie barraccellari.

Io mi dispenso dall'accennarli. Prima di terminare farò poi osservare al signor propropiante che in Sardegna esistono bensì campari e guardaboschi, ma sono pagati dal Governo.

**ASPRONI.** Dai comuni.

**SANTA ROSA T.** Ripeto, dal Governo. Consulti il bilancio dell'agricoltura e commercio, e vedrà che sono pagati dal Governo mediante parecchie migliaia di lire stanziata a quel riguardo.

**ASPRONI.** No signore. (Risa)

**SERPI.** A me pare, o signori, che l'opinione manifestata nel seno della Camera a che si mantenga la quinta barraccellare sino all'attuazione di questa legge sia fondata sul timore che le finanze dello Stato nelle critiche circostanze in cui si trovano abbiano ad essere private d'una somma che tornerebbe utile per sopperire alle spese in corso. Convinto delle strettezze del pubblico erario, e perchè la nazione sappia che i Sardi, siccome vogliono uguaglianza di trattamento nei vantaggi, così non rifiutansi all'uguaglianza dei pesi, io dichiaro che voterò perchè la quota sulla quinta barraccellare sia tolta ancora per un anno dal Governo. (Bravo!)

Con ciò vi prego di non credere che riconosca in tale prelevamento una regolare imposta alla quale, qualunque sia la forma del Governo, possa sottoporre i contribuenti. Infatti, quanto si paga dagli associati ai barraccelli non ritiene alcun carattere di ciò che si richiede per lo stanziamento delle imposte, imperocchè queste si basano o sul valore del fondo o sul reddito, e simili, quando invece l'assicurazione del barraccellato è stabilita secondo il valore che ciaschedun associante intende dare ai suoi beni. Citerò per un esempio chi denuncia un cavallo, un giogo per una data stima; il barraccellato in caso di danno non risponde che del valore denunciato. Altri denuncia una somma di danaro, altri che ne possederà maggior somma non l'assicura, il barraccellato risponde della prima e non dell'ultima; in conseguenza essendo affatto un atto volontario, voi comprendete bene che nulla havvi che possa caratterizzare il prelevamento della quinta parte in brutto per un'imposta regolare.

Dirò coll'onorevole Asproni che in molti anni i prodotti ricavati dalla compagnia non erano sufficienti per risarcire i patiti danni, ed aggiungerò che intanto il Governo insaccava la sua quinta, sebbene alcune compagnie rifornendo colle proprie loro sostanze diversi individui delle medesime per ciò andassero in rovina. Insomma io voto l'emendamento Demarchi per concorrere ai bisogni delle finanze, ma non tralascierò di dichiarare alla Camera (*Con impeto*) che il prelevamento della quinta barraccellare è un atto ingiusto, una estorsione, un vero barbarismo!

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti prima la proposta del deputato Mantelli, che è per la totale soppressione dell'articolo 10.

(Non è approvata.)

Pongo ai voti l'emendamento del deputato Demarchi, il quale differisce la soppressione della quinta barraccellare al primo gennaio del 1852, epoca dell'esecuzione di questa legge.

(La Camera approva.)

Ora vi sarebbe l'aggiunta del signor commissario regio.

**DE CANDIA,** *commissario regio.* Dacchè si crede inutile, la ritiro.

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti l'articolo intiero come fu emendato dal deputato Demarchi.

**ASPRONI.** Io ho chiesto la parola per aggiungere una cosa che è forse sfuggita, voglio dire le porzioni che si prelevano dalla massa del prodotto in netto, perchè il Governo si è riservate due azioni anche dopo dedotta ogni spesa; per conseguenza è giusto che...

**SANTA ROSA T.** Nell'articolo viene già espresso ciò che dice l'onorevole deputato Asproni, *insieme ad ogni altro prelevamento.*

**SPANO G. B.** Io proporrei alla Camera una diversa redazione di quest'articolo. Invece di dire: *l'imposta denominata quinta barraccellaria*, vorrei dire semplicemente: *la quinta barraccellaria*, perchè nessuno dei deputati sardi potrà mai convenire che questa sia un'imposta regolare. Quindi direi: *la quinta barraccellaria insieme ad ogni altro prelevamento*, ecc.

**PRESIDENTE.** La proposta del deputato Spano è di sopprimere le parole *l'imposta denominata*, e dire semplicemente *la quinta*, ecc.

Domando se è appoggiata.

(È appoggiata.)

La pongo ai voti.

**MICHELINI.** Mi pare che la locuzione adoperata nel progetto di legge sia più chiara. L'onorevole Spano proponendo l'emendamento dice che l'imposta è ingiusta; io lo ammetto, ma non è men vero che tutto quello che percepisce il Governo dai contribuenti è compreso sotto la denominazione generale d'imposta. Quindi non veggo ragione di questo emendamento.

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti l'emendamento proposto dal deputato Spano.

(La Camera non approva.)

**SULIS.** Io proporrei che alla fine dell'articolo, dove dice i *contribuenti*, si aggiungesse la parola *assicurati*.

(Posta ai voti questa proposta, è appoggiata ed approvata.)

**PRESIDENTE.** Rileggo l'articolo 10 del progetto come fu emendato.

(La Camera approva.)

Viene l'articolo 11 del progetto della Commissione:

« La contribuzione denominata *amministrazione provinciale* cesserà di far parte dei contributi dovuti allo Stato, e le spese ed imposte provinciali e divisionali, non che le comunali, saranno quind'innanzi regolate unicamente dalle leggi sull'amministrazione comunale, provinciale e divisionale.

« Ogni distinzione tra spese e dirame privilegiate e non privilegiate cesserà immediatamente. »

**SAPPA, relatore.** Prima che la Camera deliberi su questo articolo mi occorre di sottoporle alcune considerazioni.

La Camera ha presente il tenore del regio decreto del 7 ottobre 1848, con cui viene riordinata l'amministrazione comunale, provinciale e divisionale negli Stati di terraferma.

Il sistema di questa legge consiste nel creare come tanti corpi morali le amministrazioni a cui ho accennato, nello stabilire che ognuna di queste amministrazioni avrebbe redditi proprii, e farebbe le spese per conto proprio, e per conseguenza avrebbe il suo bilancio.

I comuni hanno ordinariamente dei redditi proprii; e quando questi redditi sono insufficienti, il comune si impone, e si impone in ragione della contribuzione prediale regia e per via di centesimi addizionali; il modo con cui si fa fronte alle spese provinciali, anche perchè più raramente le provincie hanno beni, consiste quasi veramente nell'imposta addizionale e nell'imposta regia.

Questo è il sistema di terraferma, e questo è quello che verrà esteso alla Sardegna in conseguenza della fusione ed in conseguenza dell'emanazione di questa legge; ma intanto in Sardegna l'amministrazione provinciale e comunale era eretta su altre basi.

L'amministrazione provinciale propriamente non esisteva, poichè era il Governo che provvedeva a tutte le spese che occorrevano per le provincie, bensì aveva stabilita un'imposta sui contribuenti, che era della tenue somma di 27,000 lire in tutto, mediante la quale il Governo faceva fronte a tutte le spese occorrenti per le provincie.

Non parlo della divisione, perchè la divisione amministrativa non era conosciuta in Sardegna.

In quanto ai comuni, questi facevano fronte alle loro spese o con redditi proprii, e, quando questi redditi erano insufficienti, per via d'imposte che si chiamavano dirame, come si legge in questo articolo.

Queste erano privilegiate o no; erano privilegiate quelle che si pagavano da tutti, perchè i privilegi in Sardegna erano tanti che era un privilegio quello di non essere un privilegio, per conseguenza l'imposta privilegiata era quella che tutto il mondo pagava, la imposta non privilegiata era quella in cui concorrevano i soli non privilegiati.

Ora si tratta d'introdurre nella Sardegna lo stesso sistema che è in vigore in terraferma, cioè quello stabilito dalla legge 7 ottobre 1848; ma perchè possa essere introdotto efficacemente in Sardegna, conviene che quell'imposta che deve servire di base all'imposta che si perceverà a favore delle provincie, comuni e divisioni, sia stabilita, poichè, finchè non sia determinata l'imposta prediale, in Sardegna non si potrà mai percevere un'imposta nè comunale, nè provinciale, nè divisionale accessoria alla principale; quindi la Camera vede che la data di quest'articolo deve essere la stessa che è stabilita per l'esecuzione di questa legge. Io fo questa considerazione perchè nell'articolo si è fatto lo sbaglio di non inserire la data in cui questa disposizione doveva aver effetto, perchè dal tenore di quest'articolo farebbe (tanto più che fa seguito all'articolo 10 che è inscritto come doveva cessare alla data della legge medesima) che le imposte delle amministrazioni provinciali dovessero cessare dalla promulgazione della legge, e che dalla detta epoca dovessero regolarsi le imposte per le provincie e per le divisioni a termini della legge 7 ottobre, la qual cosa non potrebbe aver luogo perchè quando le divisioni e provincie si volessero imporre, non saprebbero su che base si dovrebbero imporre, e dico questo perchè difatti essendosi stabilite le divisioni amministrative in Sardegna e convocati i Consigli divisionali, si fecero i bilanci, e non sapendosi a quali imposte dovevano essere annesse le imposte divisionali, si è fatto una gran confusione, per cui i bilanci divisionali venuti al Ministero e dal Ministero trasmessi al Consiglio di Stato si riconobbero compilati con diverso sistema uno dall'altro, e tutti in modo poco con-

sentaneo al disposto della legge, per cui il Ministero, meglio considerata la cosa, ha dato un'istruzione in proposito, dicendo che intanto continuassero il sistema antico finchè con la presente legge si fosse provveduto diversamente, perchè questa legge essendo quella che determinerà l'imposta prediale, quella che deve servire di base a tutte le altre imposte, è quella sola che potrà mettere il Governo in grado di poter introdurre la legge 7 ottobre anche in Sardegna.

Per queste considerazioni adunque, corroborate dalle più estese che ho poc'anzi accennato, dalle difformità di questi bilanci divisionali che si sono fatti, io crederei che la Camera dovrebbe inserire in quest'articolo la stessa data che ha stabilito nell'articolo 1, cioè il 1° gennaio 1852.

**DEMARCHI.** Vi sarebbe un altro cambiamento da fare, dove dice *saranno quindi innanzi regolate*, bisognerebbe togliere la parola *innanzi*, e dire *saranno quindi regolate*, ecc. Parimente al fine si dovrà togliere la parola *immediatamente*.

**SAPPA, relatore.** Faccio osservare che i comuni devono far fronte alle loro spese, e perchè possano farvi fronte conviene mantenere questo sistema di privilegi. Io non credo che per questo scrupolo si vorrà addirittura scompaginare tutto il sistema comunale della Sardegna. Conosco anch'io che è una vera sconvenienza mantenere queste riscossioni privilegiate, ma per far cessare quest'ingiustizia vorremo noi togliere questa entrata ai comuni? Io insisto adunque presso la Camera perchè passi sopra questo scrupolo e adotti l'articolo tal quale venne proposto.

**SINEO.** Io consento coll'onorevole preopinante in quanto alla prima parte dell'articolo, e non trovo niente a ridire a ciò che ha osservato; ma nella seconda parte non trovo conveniente di mantenere i privilegi attualmente vigenti sinchè non s'introduca un nuovo sistema in Sardegna. Io non vedo il perchè si vorranno ancora conservare delle distinzioni tra dirame privilegiate e non privilegiate; i pesi debbono essere eguali per tutti i cittadini. Quindi, a meno che l'onorevole signor relatore adduca qualche motivo per cui non si possa senza grave danno togliere sin d'ora questa distinzione, mi parrebbe più opportuno di mantenere la parte dell'articolo di cui si tratta quale era stata proposta dalla Commissione.

**SAPPA, relatore.** Domando la parola per ispiegare in che consiste quest'inconveniente.

Queste imposte si percepivano per ruoli, ed ove ciò si richiegga, si dovranno necessariamente fare nuovi ruoli, ed io posso assicurare il deputato Sineo che ciò non è così facile, e di quest'anno non si potrebbe più ottenere. Io trovo che questo sistema di privilegi è molto ingiusto, ma trattandosi d'un breve periodo di un anno, ove si richiedessero quei ruoli, sarebbe ancora maggiore la confusione, e non sarebbe certo molto il beneficio, e per queste ragioni ho pregato la Camera a voler passar oltre.

**PRESIDENTE.** Domando alla Camera se siano appoggiati i vari emendamenti proposti dal deputato Sappa, perchè mi pare che egli non abbia parlato a nome della Commissione.

(Sono appoggiati.)

Essendo appoggiati, li metterò ai voti.

**SINEO.** Ne domando la divisione.

**PRESIDENTE.** Metterò dunque ai voti l'abolizione della contribuzione detta *amministrazione provinciale*, a datare dal 1° gennaio 1852.

(La Camera approva.)

Ora metto ai voti la proposta che sia portata alla stessa

epoca la cessazione della distinzione tra spese e dirame privilegiate e non privilegiate.

(La Camera approva.)

Pongo ai voti l'articolo così emendato.

(È approvato.)

Viene l'articolo 12 del progetto della Commissione:

« I terreni aperti situati nella cerchia delle così dette *vi-dazioni e paberili* in cui ebbe luogo finora il pascolo comune, saranno, a datare dal 1° luglio 1852, esonerati da tale servitù.

« Sarà perciò in questi terreni, tuttochè aperti, in qualunque tempo, e anche quando non sono seminati, proibita l'introduzione del bestiame sì domito che rude, senza il permesso del proprietario, sotto le pene stabilite dalle veglianti leggi. »

**DE CANDIA**, *commissario regio*. Signori, il principio emesso nell'articolo 12 è uno dei cardini principali su cui poggia l'economia di tutta la legge, restituire al proprietario la disponibilità dei suoi terreni, onde, rimarginando un'antica piaga che teneva fra ceppi l'industria agraria in quell'isola, possa risollevarsi a quell'alto grado che le si addice.

L'onorevole relatore della Commissione, o signori, vi dipingeva con colori foschi, ma pur veritieri, quest'avanzo di despotismo feudale, la dura servitù del forzato magnese e le sue funeste conseguenze sull'agricoltura sarda.

Nulla io potrei aggiungere alla verità di siffatto quadro; è pur d'uopo frenare i prepotenti abusi dell'industria pastorale, distogliendola dalla vita nomade, indirizzandola a quella prosperità che già alcune regioni dell'isola, segnatamente quelle appellate il *Monte Acuto*, il *Goceano*, il *Marghina*, pel trasformato modo di pastorizia in qualche parte godono.

Lo svincolamento dell'agricoltura dalla servitù del pascolo errante è voluto dalla condizione dei tempi, è necessità della legge, voi non potete ricusarne il principio.

Il Ministero non poté che approvare il concetto per cui additando la legge coi suoi articoli 12, 13, 14 e 15 i mezzi onde vincere la naturale ritrosia dei pastori, i quali per inveterata consuetudine scambiavano quest'uso in quasi certo loro diritto, dispone alcune prescrizioni transitorie, mercè le quali i pastori non soltanto volenterosi si piegheranno alla legge, ma l'abbraccieranno, siccome proficua ai loro veri interessi; dotati quali ei sono d'un naturale squisito buon senso, sapranno scorgere ed i motivi della legge ed il largo compenso per essa proposto a favore della loro industria, sdebitandola e dalle *decime* che multiforme l'opprime e dal tributo che specialmente l'aggrava.

Signori, è questa una legge di principii, essenzialmente fecondatrice d'utili riforme per l'avvenire della Sardegna, essa vi saprà buon grado d'avergliela largita.

**ASPRONI**. Certamente non v'ha cosa più utile, più commendevole, più civile della piena proprietà. Per queste convinzioni io loderei con sincerità l'articolo 12 di questo progetto di legge. Ma so per altra parte che ad ogni bene dà il suo valore l'opportunità; e deplorando lo stato della Sardegna io non dissimulo, e confesso che non parmi preparata a tanto beneficio. L'approvazione sarebbe lesiva e pericolosa. Lesiva perchè pregiudicherebbe i presenti e più vitali interessi; pericolosa per le discordie e per le capitali inimistà cui darebbe causa.

La materia è grave, la questione delicata; io v'invito a discuterla con profondo consiglio. Se mi onorerete della vostra attenzione vi darò schiarimenti e notizie importantissime.

Il passato è la norma migliore per provvedere all'avvenire. Dovendo io informare l'animo vostro, o signori, comincio dal ripetere in faccia alla nazione che il mal governo, più che ogni flagello di natura spopolò la Sardegna. Distrutto compiutamente quanto di bello e d'incantevole vi fecero gli antichi padri d'Italia, i Romani, sotto gli ultimi dominii che l'adulazione sempre mendace chiamò felicissimi, l'isola ferace inselvaticò, e nelle consuetudini della classe incolta, che è la maggiore dei suoi abitatori, invalse potente come un diritto la comunione del pascolo ad alimento della pastorizia errante.

La Spagna aveva venduto i popoli; v'erano i feudi iniquamente concessi e in più iniquo modo indi aboliti. In odio di questa sociale cancrena nel 1820 sotto il Ministero di Prospero Balbo emanò l'editto regio che lasciava libera facoltà ai proprietari di chiudersi le terre di cui pagavano i tributi e disponevano per atti tra vivi e di ultima volontà. Non tardò l'abuso, male compagno all'attuazione di ogni opera buona. I ricchi diedero mano ad usurpare i terreni comunali e della povera gente. I pastori erano naturalmente scontenti, e la prepotenza colmò la misura ed ingenerò il dissidio. La giustizia pubblica non esaudiva lamenti; l'irritazione era grande. Dopo un lustro di pazienza onesta, sfogata in ricorsi rassegnati al superiore e sordo Governo, i popoli trascorsero agli atti che suole insinuare la disperazione, consigliera terribile dei vessati mortali. Nel 1852 per tumulti notturni in Nuoro e nella provincia demolirono le tanche, e l'atto fu improvvido ed incivilissimo. Ma poi barbaro fu il Governo che, dando al movimento carattere politico, cosa neppure sognata, creò subito una Commissione militare e mista che giudicò *ad horas et per modum belli*. Lasciò di sé eterna ricordanza. La vera storia racconterà le scellerate fucilazioni, le infamie decretate e non patite, le condanne di vecchi ed innocenti uomini alle galere, gli spasimi delle famiglie pei loro cari mandati in esiglio per ingiusti sospetti, per deferenze vili e per isdegnosa nobile renuenza a tradimenti immorali, gli schiaffi e le battiture ai detenuti carichi di ferro in mezzo ai birri; il bastone, di costume barbaro, applicato alle spalle dei testimoni che per terrore dei maltrattamenti si evadevano; il rigoroso digiuno, anzi la lunga fame comandata a chi non deponeva a genio di quei giudici spietati; e finalmente le insidie e gli stillicidii di acque freddissime fatti con istudiatà crudeltà sgocciolare dai tetti nella iemale stagione sul collo dei testimoni più tenaci in attestare il vero e negare l'opposto. Viva Dio! che non altero di una sillaba la realtà dei fatti, e taccio per pudore gli scandali in materie lubriche. La provincia intiera saprà se accenno al vero e se niente restò da invidiare agli esempi di Napoli, con vive tinte descritti dalla penna immortale di Pietro Colletta.

Le immanità della Commissione pretoria stordirono, ma non estinsero l'ira del popolo travagliato. Non tardò a svilupparsi di nuovo la tendenza a farsi in modi più larghi la giustizia senza frutto invocata dal Governo, e di tratto in tratto si rinnovarono i riprovevoli e funesti eccessi delle demolizioni; fatte argomento di riso quando si vollero battezzare come segno di rivolta o di comunismo politico.

Fu stimato buon rimedio prescrivere molte e complicate formalità ai proprietari che volessero chiuder tanche; ed in tal maniera per prepotenza ed insaziabile avidità di ricchi usurpatori, per instintuale e forte avversione dei pastori, per inerzia ed insipienza del Governo, per gl'intrighi e l'abisso delle intendenze, e finalmente per colpa d'una Commissione vice-regia, che nulla di bene fece, fu isterilito il beneficio compartito alla Sardegna con l'accennato editto del 1820.

Ma il vantaggio della perfetta proprietà era profondamente sentito dai Sardi; ed essendo che è in natura che i principii utili ed onesti si facciano larghi in mezzo a tutti gli ostacoli, le fanche andarono innanzi con rapido progresso, ed oggi vi sono comuni cospicui e fortunati dove tutto il territorio è diviso fra gli abitanti chiuso, coltivato, non escluso il prato, e stanno meglio.

Ho succintamente narrata la vera e ingrata storia delle chiusure in Sardegna per dimostrare alla Camera l'assoluta necessità di andare per gradi e non di slancio alla pienezza del dominio dei terreni aperti. A niuna cosa meglio della presente questione quadra l'aforismo — chi tutto vuole nulla consegue. — Signori, considerate che le risorse maggiori, le vere risorse del capo settentrionale dell'isola consistono nel commercio e nei frutti del bestiame. Se noi di sbalzo prescrivessimo la servitù del pascolo, colpiremmo i più vitali interessi che abbia nel momento la parte massima dei cittadini, e gitteremo in Sardegna un pomo fatale di discordia. Una legge si fa per eseguirla. Se l'osservanza è impossibile, vi dico con Cornelio Tacito, essere un errore politico affrontar vizi che non possiamo correggere. E rifletta la Camera che in Sardegna manca la forza per difendere dalle invasioni devastatrici i terreni già chiusi; come oseremo pretendere noi d'imporre a colpo di mano il freno delle leggi a turbe numerose di pastori avvezzi a pascolare il gregge con piena libertà nei campi?

Il Ministero non ignora, e quasi tutti sanno i delitti che frequentemente si commettono in Sardegna. Ma a pochi è noto il colpevole abbandono in cui è ancora. Niun ufficio di pubblica sicurezza vi è stabilito per prevenire i delitti e scuoprire i rei dopo averli consumati; rarissimi sono informati del peccato abominevole delle autorità che spensero il lodevole zelo della guardia nazionale che perseguitava dappertutto i ladri; e forse ancora nel continente non è ben sentita la necessità di tutto rifondere in Sardegna per mettere uomini e leggi in armonia col regime libero. Vorrei poter dissimulare un'altra verità: un senso di delicatezza vorrebbe chiudermi le labbra, ma la coscienza di esser giusto e il debito di non risparmiare quanto offende il pubblico bene esige che io parli francamente. Noterò adunque che forse dà ansa al disordine l'ostinazione di chi è preposto al comando della forza armata. Numero strabocchevole di soldati è mantenuto in Cagliari ed in Sassari, direi, con molli, quasi a pompa di terrore contro i tranquilli cittadini ed a fasto di un corpo di guardia ultra vice-reale. Intanto niuna ombra di braccio militare passa nei villaggi delle provincie dove la stazione è necessaria e dove la perlustrazione dovrebbe essere attivissima e continua. Viene a cumulo il malincuore dei cavalleggieri, salve onorevoli eccezioni, in riconoscere la dipendenza dalla civile autorità dopo una lunga consuetudine in larga facoltà di arrestare ed uccidere impunemente.

Se la Camera considera queste verità, io son certo che resterà convinta meco della prudenza con cui bisogna stabilire l'acquisto della proprietà perfetta. Rafforzo la tesi mia con altri fatti, con altri argomenti.

Signori, io era in Nuoro quando nei primi del cadente mese i Mamoiadini furono in procinto di sbranarsi coi loro fratelli vicini, gli Oranesi. Motivo alla contesa fiera dava un decreto inconsiderato del tribunale di prima cognizione, che autorizzava i primi a pascolare i terreni che possiedono nel Salto, ed in giurisdizione d'Orani. La gara non è ancora cessata, e voglia Dio ed il nostro Governo voglia pure che non vengano alle mani ed ai massacri. Più meste son le novelle che dai Sardi ricevemmo con l'ultimo corriere. In vicinanza di

Sassari conflitti e morti che il pubblico prevedeva; tra Orgolesi e Dorgalesi, attacchi in campagna e copioso spargimento di sangue; in Gallura omicidii e prepotenze; nel Marghine aggressioni e disastrose rapine. Faccio una digressioncella, e chiedo a me, a chi m'ascolta, a chi mi leggerà: donde tanto furore di distruzione tra fratelli e fratelli in Sardegna? Qual vera o scellerata arcana cagione spinge i Sardi allo sterminio?

Se la memoria non mi tradisce, Isocrate in un discorso all'Areopago, memorati i mali che affliggevano il popolo ateniese, conchiudeva indicandone la fonte nel Governo. Io questo non dirò dei nostri onorevoli ministri. Credo pie, giuste, sante le loro intenzioni per il bene della Sardegna, e ne è prova flagrantissima la legge in discussione. Ma, Dio santo, ciò non osta che io in nome dell'umanità li scongiuri di raddoppiare le loro cure per rimarginare le più pericolose piaghe. Io mi auguro che il benemerito guardasigilli provvederà senza ritardo perchè la giustizia vi sia bene e con sollecitudine amministrata. Con maggior premura io bramerei ancora lo stabilimento di una polizia morale, sagace, non a tormento delle opinioni e della parola libera, ma a sicurezza dei buoni cittadini e terrore dei malviventi.

Signori ministri, a voi incombe l'obbligo gravissimo di provvedere, senza mai ricorrere a misure di pusillanimità, voglio dire a generale disarmamento, senza ricorrere a misure contrarie alle istituzioni, agli stati d'assedio, in Sardegna, come dappertutto, esecrati.

Basta volere, e si avrà il rispetto delle leggi e l'obbedienza; con la giustizia il sardo si fa contento, e da cattivo diventa buon cittadino. Allora la proprietà perfetta verrà da sè a passi di gigante. E più rapida verrà se il Governo, abbracciando con leale coraggio un alto concetto, colonizzerà la Sardegna come l'emigrazione italiana. L'isola risorgerebbe come per incanto, e tanti prodi avrebbero patria in cambio di quella che perdettero per troppo amare l'Italia. Dicono i liberi americani che il beneficio più segnalato ricevuto dall'Europa furon gli uomini che mandò nel loro mondo. Faciasì un dono simile alla Sardegna, e vi benediranno. Ed essendo che un'idea è congiunta all'altra, e ambe si rannodano con la piena proprietà, esorterei il Governo a sbarazzarsi dei vasti territori demaniali nell'isola. Apra gl'incanti e venda, oppure li conceda in enfiteusi a fisso canone: alletterà i capitalisti a farvi speculazioni agricole, e l'industria privata saprà moltiplicare i frutti della terra. Falsa, perniziosa, antieconomica mi par l'idea che il Governo continui a tenere per conto suo tanta superficie. Il fondo stabile del Governo dev'essere la borsa dei cittadini per tributi imposti con sapienza e con equità.

Dai beni demaniali corre il pensiero ai beni della compagnia, civilmente defunta, dei padri gesuiti. La conservazione di tali beni è uno scandalo, è un danno allo Stato. Scandalo è per il sospetto falso sì, ma non maligno, di occulti intendimenti a restaurare l'odiato istituto. Danno allo Stato per l'evidente deterioramento dei beni. In Sardegna vanno giù a precipizio, e più tardasi ad alienarli, più scemeranno il valore, e più il popolo diffiderà.

È un biennio che la stampa grida: anche in questa Camera se ne parlò; ma il prudente Consiglio e l'istanza parlamentare furon semente sparsa sopra tavole di granito. Che argomentarne? Si abbia ciascuno libertà di chiosare a modo suo. Io mi limiterò a ripetere: *vendete i beni ex-gesuitici*.

Lenti incedemmo finora, ed è giuocoforza accelerare il moto: andar innanzi è facile, il sostare molesto e pericoloso; il retrocedere difficilissimo e moralmente impossibile.

Conchiudo e dico che è inopportunistissimo stabilire in Sardegna la perfetta proprietà dei terreni aperti.

Signori, tutti sappiamo che i popoli degli Stati Uniti, d'America e della Gran Bretagna sono ben costituiti e meglio governati che la Sardegna non è. Ebbene! Se ho letto il vero, tanto l'Inghilterra come l'America hanno stabilito la chiusura per l'acquisto della piena proprietà. Presumeremo noi essere più capaci di ottenere ciò che per leggi così repentine non bastò il cuore di ottenerlo alle più libere, civili e potenti nazioni della terra?

Da persone degne di fede io sono assicurato che neppure in Piemonte, nell'Alessandrino, si possono proteggere i terreni che sono aperti; che sarà in Sardegna, dove i villaggi son così distanti dalle campagne? Sarebbe, ripeto, disseminarvi discordie.

Mentre, nell'intento lodevole di anticiparle un bene, finiremo per approvare un male alla Sardegna adottando la perfetta proprietà dei terreni aperti, non si è riflettuto a far cessare gli odi e i luttuosi conflitti che nascono dalle forzate comunioni di pascolo tra comune e comune. È questa in Sardegna una pubblica calamità. Ad ottenere questo scopo, dopo l'emendamento propongo un articolo addizionale che entrerebbe dopo l'articolo 12.

**DE CANDIA, commissario regio.** Io certamente non potrò seguire l'onorevole oratore, mi permetterà di dirlo, nella filippica che credette di dover pronunciare contro il Governo, le leggi e le cose passate; mi limiterò quindi a ragionare sopra l'articolo 12 che forma principalmente l'oggetto della discussione della Camera. Dico che è necessità che i proprietari siano fatti padroni dei propri terreni, e quindi ne viene di conseguenza che è d'uopo svincolare queste proprietà dall'inceppamento a cui sono soggette, che siano posti i proprietari nella piena ed assoluta padronanza dei loro beni, e che i loro terreni siano resi disponibili per ogni e qualunque coltivazione cui loro piaccia dedicarli.

L'onorevole preopinante disse che questa legge, od almeno questi articoli, sono lesivi di molti interessi; ma, domando io, a quali interessi egli accenna? Sono forse questi individuali o collettivi; o vorrebbe egli erigere appunto in casta privilegiata coloro che fanno la professione di pastore? Si potrebbe forse per avventura credere che questi pastori siano i soli padroni del suolo sardo? Che se a loro può essere profittevole usarne in tutti i modi che loro più piace, anche i più vandalici, incendiando persino le nostre foreste, ed insterilendo le sottoposte valli, diremo noi ancora essere essi i padroni assoluti del suolo sardo? Non già, signori, se vi ha padronanza del suolo in Sardegna, come ovunque, è nei comuni, nei proprietari. Io non farò distinzione tra casta e casta, tra agricoltori e pastori: si debbono confondere nell'industria agricola; per conseguenza io dico che gli interessi degli uni non debbono ostare agli interessi degli altri; e quindi questa legge non pregiudica ai reali interessi agricoli, e meno che mai a quelli della pastorizia. Credo non si possa dire questa sacrificata. Allorché col regio editto 6 ottobre 1820 furono istituite le chiudende, è vero che si poterono commettere delle esorbitanze: ma che perciò? Dobbiamo noi disconoscere tutti i benefici che questa legge ha recati, o non dobbiamo piuttosto ad essa attribuire l'incominciamento delle modificazioni introdotte nell'industria agraria in Sardegna? Mercè essa divenne in qualche modo stabile la pastorizia; e si riconobbe che non consisteva nel gran lusso di bestiami e di terreni la ricchezza, ma bensì nell'economia di essi. Perciò io dico che colla legge 6 ottobre 1820 essendosi già posto un qualche freno così a quella stragrande libertà

che aveva la pastorizia errante in Sardegna, si limitarono le sue esorbitanze; e ciò che si credeva in quel momento fosse un ucciderla fu in effetto un vero beneficio, e di questo beneficio se ne risentirono molte provincie, locchè l'onorevole preopinante non potrà disconoscere, nel *Monte acuto* segnatamente. Dacchè ebbero chiusi i propri terreni quasi interamente in *tanche* è divenuta quella regione la provincia la più ricca, la più industriosa dell'isola, giacchè con questo mezzo si è potuto venire a capo di dare al bestiame quell'asilo che gli era negato da prima, e quel costante nutrimento, mercè ben economizzati pascoli, che forma il suo benessere; nutrimento e cure impossibili, allorché ne andava tutto l'anno vagando nelle varie regioni dell'isola.

Egli teme che queste prescrizioni possano sollevare delle inimicizie; ma perchè si ingenerano queste inimicizie? perchè i propri diritti non sono ben specificati; perchè appunto quando i pastori di un comune vogliono irrompere sui terreni di un altro comune, allora si che queste inimicizie si destano, e vengono i contendenti ad opere di fatto, e pur troppo la Sardegna ne dà sventuratamente frequenti esempi!

Ma appunto con gli articoli della presente legge si viene a fare in modo che dando un tempo sufficientemente grande, perchè i pastori possano essi stessi capire il beneficio che loro si porge colla medesima, sapranno prendere in conformità le loro misure, e quando dovrà venir l'epoca che il pascolo errante sia tolto da sopra tutta la superficie dell'isola, farà sì che ognuno conoscendo i propri diritti non cercherà invadere quello degli altri; l'agricoltore potrà ancora, mietute le biade, ritrarre un beneficio dai propri terreni, giacchè allora i pastori trattando da persona a persona coi proprietari di questi terreni, potranno fruire di quelli che ora giacciono talvolta inutili, solo perchè lasciati forzatamente dalla legge incolti, e non usufruttuati nè dagli uni nè dagli altri; ma quando il forzato maggese sia tolto, quando sia ridonata agli agricoltori tutta la disponibilità del loro terreno, non moltiplicheremo noi la loro ricchezza, si avrà perciò difetto di pascoli, saranno perciò essi ingoiati dal Mediterraneo?

Si è pur veduto che l'isola non ha braccia bastevoli per poter coltivare tutta la superficie dei propri terreni; ma tutti i terreni che sopravvanzeranno saranno a disposizione della pastorizia; che anzi io credo verrà tempo che gli agricoltori pagheranno i pastori perchè vogliano prendere le loro terre in affitto, perchè vediamo ancora oggigiorno che essendosi moltiplicate le *tanche* (le *tanche* sono quei terreni chiusi che servono quasi esclusivamente per pascoli), ebbene oggigiorno i proprietari di *tanche* devono sollecitare i pastori, perchè vogliano stringere convegno con loro, ed affittare quelle loro proprietà. Quindi io credo che non sia a temere nè inimicizia, nè danno per la pastorizia: io credo che ne debba da ciò nascere e maggior prosperità per essa, e tranquillità somma per il paese. (*Bravo! Bené!*)

**SPANO G. B.** La Commissione nel proporre alla Camera l'articolo 12 di questa legge non si dissimulò sicuramente la grave difficoltà che esso potrebbe incontrare. Pensò che se la coltura dei cereali forma il primo prodotto dell'isola, la pastorizia ne forma sicuramente il secondo, chè la metà dell'isola vive quasi esclusivamente di questo prodotto. Ma d'altra parte considerò pure che non poteva con una nuova legge d'imposte durare l'attuale sistema di comunione dei pascoli, avvegnachè ciò avrebbe portato un danno gravissimo alle finanze dello Stato. Se il reddito netto è quello che servir deve di base alla nuova imposta che noi intendiamo di stabilire in Sardegna, egli è evidente che il proprietario non usu-

fruttuando il suo terreno che una volta per biennio, il suo reddito non potrebbe essere considerato che una volta per biennio; quindi il valore del terreno dovrebbe essere calcolato per metà. Per conseguenza l'imposta su tutti i terreni aperti dovrebbe limitarsi alla metà di quello che essere dovrebbe in caso diverso.

Questa ragione fu potentissima presso la Commissione, ma non fu la sola. Pensò anche la Commissione che qui non trattavasi che di un censo provvisorio, e che probabilmente questo censo provvisorio avrebbe poi dovuto essere definitivo. Ora se noi riteniamo invariabile e sacrosanta la comunione del pascolo, vale a dire se non diamo la perfetta proprietà de' suoi terreni al proprietario, che cosa ne avviene? Ne avviene che i terreni, di qui a 20, 30, 50 anni, quando il nuovo censo provvisorio sarà cessato, non avranno fatto nessun aumento, perchè l'agricoltura sarda sarebbe rimasta stazionaria, appunto perchè questi terreni furono condannati alla comunione del pascolo. L'onorevole deputato Asproni disse che l'esperienza sulle *chiudende* doveva già darne una norma come i pastori sardi fossero avversi a vedersi togliere il diritto, non so se legittimo od abusivo, che avevano di pascolare sui fondi altrui.

Pensò la Commissione che i terreni in Sardegna si distinguono in due classi, quelli cioè destinati esclusivamente all'agricoltura, che per ragione del pascolo comune sono in ogni luogo distribuiti in due zone, vale a dire in due cerchie, delle quali una è seminata e l'altra è a maggese, alternandosi così la seminazione tra l'una e l'altra cerchia. Nel senso quindi della Commissione non poteva produrre nessun inconveniente l'assoggettare immediatamente ambe queste cerchie alla coltivazione, e sottrarle alla servitù del pascolo. Circa gli altri terreni poi, i quali non sono compresi in queste cerchie, ma trovansi da esse distaccati, non poteva la Commissione proporre che fossero immediatamente immuni dalla servitù del pascolo, epperò proponeva negli articoli 13 e 14 un quinquennio di tempo onde renderli ancor essi immuni.

Bisogna poi che la Camera ritenga come nelle così dette *riduzioni* avviene talvolta che il proprietario non possa interamente godere i frutti di ciò che ha seminato, e tante volte dietro il mietitore si trova già il bestiame del comune a pascolare.

Tanto è vero che la maggior parte delle spiche che andrebbero nelle mani degli spigolatori viene perduta. Ora qual è questo bestiame? D'ordinario non è altro che il bestiame da lavoro degli stessi agricoltori. Il proprietario così spogliato de' suoi frutti, non può per un anno neppur dirsi proprietario de' suoi terreni, e ne è inoltre spogliato nell'anno successivo, perchè il bestiame verrà a pascolare. Ora, domando io se questo stato di cose può durare più a lungo, se quei terreni ridotti effettivamente a coltura, e che esistono nelle cerchie delle vidazzoni e dei paberili, possano essere soggetti al diritto del pascolo quando si assoggettano ad un tributo regolare. Sarebbe un'anomalia; quindi la Commissione non esitò a pronunciare, che dal momento in cui questa legge sarebbe in vigore, dovrebbe cessare questa comunione di pascolo in tali cerchie. Per gli altri terreni si è stabilito un quinquennio di tempo, e se giusti motivi (e qui non parlo più a nome della Commissione, ma a nome mio proprio), se possenti motivi possono persuadervi che un quinquennio non sia sufficiente per avvezzare i pastori a rispettare le proprietà, per abolire la servitù di pascolo in tutto ciò che non è nè vidazzoni, nè paberili, io consentirei a votare per un termine anche maggiore, ma finchè questa impossibilità non sia dimo-

strata, io sosterrò sempre l'articolo proposto dalla Commissione.

Il danno dei pastori ai quali faceva allusione il deputato Asproni mi pare che non esista, perchè coll'articolo 16 di questo stesso progetto si dice chiaramente che il bestiame cesserà di essere soggetto ad imposta regia, provinciale e comunale; coll'articolo secondo fu provveduto a che cessino da tale epoca le decime di qualunque genere esse siano. Ora, o signori, le decime che pagano attualmente i pastori in Sardegna è il più gravoso di tutti i tributi, perchè si paga e decima sul capitale, e decima duplicata sui frutti, perchè pagano gli agnelli, pagano i formaggi, ecc.

Se dunque noi esoneriamo i pastori dalle decime, se noi li esoneriamo dalle imposte provinciali e comunali, rendiamo loro un beneficio molto maggiore per il danno che possono risentire dalla proibizione dei pascoli comuni.

Io quindi insisto per il progetto della Commissione, e per conto mio proprio non vorrei neppure variare la durata del quinquennio, a meno che venga dimostrato chiaramente che questa non basta.

**SULLIS.** In tutti i paesi vi fu aspra lotta tra gli agricoltori che volevano coltivare i terreni, ed i pastori che riguardavano i terreni come appartenenti alle loro greggie vaganti.

In tutti i paesi vi fu necessità di leggi per ultimare le dispute, ed allora fu solamente che la proprietà si poté dire costituita, e che per la costituzione della proprietà fu assicurata la civiltà dei popoli, i quali prima che pensassero a civili istituzioni dovettero provvedere alla sorte delle proprie famiglie, le quali non potevano rimanere nomadi, non potevano rimanere incerte nella stabilità dei loro diritti territoriali.

In Sardegna noi ora vogliamo questo beneficio della perfetta proprietà, e troviamo l'ostacolo della pastorizia, la quale non va distrutta, giacchè per essa si distruggerebbe l'aiuto naturale dell'agricoltura medesima; ma questa va regolata. Esaminiamo adunque quale sia stato il metodo della Commissione per regolarla. Essa pone una distinzione tra la cerchia attuale nella Sardegna dell'agricoltura, e tra la cerchia futura sperabile dall'aumento progressivo di quest'industria così utile.

L'articolo 12 stabilì la cerchia attuale dell'agricoltura, e la volle sin d'ora salva; nell'articolo seguente stabilendo la cerchia futura di quest'agricoltura, stabilisce un quinquennio a favore dei pastori, i quali per tal tempo potessero continuare le loro abitudini del pascolo comune.

Io al certo lodo questi divisamenti, inquantochè le inveterate abitudini, a mio credere, sono simili alle croniche malattie, le quali non vanno di subito spente, ma vanno con grande studio e col tempo risanate.

Si tratta d'incoraggiare la naturale tendenza dei pastori a rendersi proprietari, giacchè allora essi medesimi esperimenteranno l'utilità di diminuire il numero delle greggie, giacchè questa diminuzione di numero va compensata dalla bontà delle greggie medesime. Ed invero, assicurato che abbiassi il pastore la proprietà territoriale pel pascolo conveniente, sarà più facile a lui di custodire l'armento, gli sarà più facile difenderlo dai rigori invernali. Quindi in quest'intendimento a me pare che dobbiamo procedere francamente nel sistema che ci venne indicato dalla Commissione. Tutti i danni che lamentava l'egregio mio amico il deputato Asproni che cadrebbero sui pastori sarebbero veri da una parte, se pure dall'altra non fossero verissimi i danni che esperimentano gli agricoltori.

Noi siamo tra due parti, ognuna delle quali adduce le sue

lagnanze; esaminiamo la giustizia degli uni e degli altri, e facciamo loro ragione. I pastori adducono il loro antico diritto del pascolo; a dir vero non possono qualificare come diritto quel pascolo; ma usandone essi la parola, rispettiamo anche questo vocabolo da essi introdotto così originalmente, ma non dimentichiamo l'altro vocabolo, che è registrato in tutti i codici civili, delle proprietà per cui l'agricoltura nacque e crebbe.

Procedendo in questo modo, facendo quella distinzione che la Commissione medesima ha già fatto tra la cerchia dell'agricoltura attuale e la cerchia della futura, a me pare che tutte le cose possano legittimamente e convenevolmente acconciarsi. A questo modo noi faremo un gran beneficio ai pastori, li persuaderemo a non restare contenti di quelle misere capanne che il vento distrugge, ma di affezionarsi al suolo, li persuaderemo a stare contenti che i loro figli ereditino la sola ricchezza del bestiame, eredità sanguinosa, la cui difesa ha forse costato la morte del loro padre quando la voleva salvare dalle ire dei coloni che venivano conculcati nei loro lavori da queste torme invaditrici; e noi in tal modo faremo sì che a questa ricchezza ambulante vi possano aggiungere la ricchezza stabile della proprietà territoriale (*Bene!*); pertanto concludo a questo modo, che qualunque sia l'esigenza dei pastori, venga rispettata fino a quando è lecito, e come si fa dall'articolo 13; ma quest'agricoltura, cui tante speranze sono congiunte, va protetta pur essa efficacemente da queste continue invasioni dei pastori, i quali approfitteranno d'altronde in grande copia dei benefici di questa legge, come veniva dimostrando l'onorevole deputato Spano.

**ASPRONI.** Il signor commissario nobilitò assai il mio povero discorso elevandolo al grado di *filippica*. Io credo che gli sia inavvertentemente sfuggita quest'espressione. Però non è male che io ricordi al signor commissario chiamarsi *filippiche* le fulminanti orazioni di Demostene contro Filippo Macedone, e le non meno terribili di Cicerone contro Marco Antonio, poi triumviro. Era tutto in grandissima sfera, il primo assaliva una gloriosa tirannide; l'altro un colossale impasto di virtù e di vizi, l'espressione più spaventevole di una repubblica prima e sola nel mondo, e già corrotta. Io ho narrato alcuni fatti dell'imbelle sì ma crudele despotismo dei tempi nostri; e se per la crudeltà delle azioni si richiedeva l'eloquenza di un Demostene, a disvelarle bastava la mia rozza lingua. Si sentirebbe forse il commissario o chiunque altro in grado di darmi un' mentita? Dura cosa ella è il racconto di eccessi barbari, ma più dura, anzi turpe era commetterli. Soffra chi sen bruttò la riprovazione degli uomini liberi. (*Bene!*)

Vengo ora alla questione. Non mi è passato neppure in sogno il delirio d'impugnare la proprietà. O che la mia voce non fu bene intesa, o che male s'interpretarono le ragioni da me allegate. Sono provetto nelle dottrine economiche di cui volle darmi lezione e fare sfoggio il signor commissario. Vorrei che neppure una zona di comunali terreni vi fosse nel mio paese; ma io fissai nell'opportunità di stabilire la proprietà dei terreni aperti, e addussi tali argomenti che sono ancora senza risposta. Provino che si ha forza di eseguir questa legge; provino gli avversari miei che non interverte i più vitali interessi del capo superiore dell'isola, ed io voterò con loro. Se date cibi sostanziosi al convalescente che non li può digerire, vi chiamereste voi buoni consiglieri per la sua salute? Date tempo a' pastori perchè pensino alle cose loro, facilitate le chiudende, e desistete da questi colpi repentini che niun bene e molto male producono.

**RAVINA.** Anche prima di avere intese le opposizioni dell'onorevole deputato Asproni contro quest'articolo, anche prima di aver udite le spiegazioni fornite dal signor commissario regio e da altri onorevoli deputati della Sardegna, gravi dubbi erano insorti nella mia mente riguardo a quest'articolo 12.

Le disposizioni contenute in tale articolo mi paiono troppo gravi perchè si possa passar oltre leggermente, e non debbano credersi degne di profondissima considerazione.

E primamente, a tal proposito bramerei sapere se è ben provato che l'uso di siffatti pascoli sia un mero abuso, una tolleranza, un precario, o non sia piuttosto un diritto.

In secondo luogo chiederei in qual modo il Governo si proponga di provvedere agl'inconvenienti che possono emergere dall'esecuzione di tal legge.

Non voglio io svolger qui la teoria della proprietà, perchè è cosa troppo difficile, e non è questo il luogo nè il tempo per ciò fare. Intendo solo di dire che possono esistere diritti di pascolo i quali non siano una mera tolleranza.

Ed invero anche presso di noi vi sono comuni che possiedono dei terreni in cui tutti possono pascolare, e dall'uso dei quali a buon diritto non si potrebbero escludere i pascolanti.

Quindi io desidererei che mi si rendesse ragione della natura di quei pascoli in Sardegna, perchè noi non ben conosciamo lo stato di quell'isola affinchè non fossimo per sanzionare una legge ingiusta, o almeno di difficile, se non d'impossibile esecuzione.

La Sardegna ebbe molti occupatori nei tempi antichi, e nei moderni, cartaginesi, romani, aragonesi, saraceni, pisani, genovesi; e finalmente verso la metà del secolo passato fu data al re di Sardegna in compenso della Sicilia, cambio questo che può dirsi simile a quello degli occhi colla coda. (*Ilarità*) Ma passiamo ad altro.

Se qualcheduna delle nazioni avesse preso possesso di quest'isola per diritto di conquista, come fece Guglielmo il Conquistatore, come facevano i barbari del Settentrione che invasero l'impero romano, ed occuparono dove il terzo, dove la metà, dove più, dove meno dei terreni; se questi terreni della Sardegna, dico, in questo modo occupati, fossero stati quindi ceduti ai comuni mediante la condizione del pascolo, e che questa consuetudine avesse durato fino ad ora, in tal caso l'origine di questi pascoli, l'origine di questo diritto unito alla lunga consuetudine verrebbe a formare un vero diritto, che non si potrebbe così facilmente violare. Egli è dunque necessario sapere veramente l'origine di questi pascoli.

Di più la Chiesa può avere concesso larghi terreni, ampie tenute ai comuni, con questa condizione che si lasciasse l'uso di questi terreni a tutti coloro che ne volessero approfittare per mezzo del pascolo, e questa, io dico, sarebbe stata un'opera buona che avrebbe fatto la Chiesa.

Vi saranno moltissime famiglie in Sardegna che non avranno altro mezzo di sussistenza, che possederanno un paio di vacche, che avranno dieci, quindici o venti pecore o capre, e che vivranno del latte di quelle pecore, di quelle capre e della loro lana; e vi saranno di quelli che pasceranno alcuni cavalli, e quindi trarranno profitto dalla vendita dei puledri.

Se tali famiglie saranno private del diritto di pascolare nei terreni comuni, non sapranno più dove condurre a pascolare il loro bestiame; e per conseguenza saranno veramente esposte a perire d'inedia, o costretti ad emigrare, il che sarebbe un danno per la Sardegna che vuol essere popolata e non priva d'abitatori. Io vorrei dunque sentire come si penserebbe di provvedere a quest'inconveniente.

In Inghilterra, non è gran tempo, il Governo ha dato disposizioni affinché i terreni che costeggiano le strade, e principalmente le strade vicinali fossero incamerati. Questi terreni erano ampie striscie che si stendevano lungo le strade vicinali, e servivano all'uso delle povere famiglie.

È d'uopo ritenere che questi terreni non erano per diritto addetti al pascolo, onde il Governo non commise ingiustizia in questo. Ciò non ostante furono immensi i richiami per parte di tali povere famiglie. Bisogna di più notare che in Inghilterra esiste un'istituzione che provvede ai poveri e non li lascia morir di fame. Quest'istituzione non esiste presso di noi, non esiste in Sardegna. Ora, sebbene io abbia quant'altri mai a cuore il miglioramento dell'agricoltura, non vorrei per questo che fosse leso un vero diritto.

In questo caso non vale il dire che l'agricoltura ne profiterebbe, perchè si potrebbe dar luogo ad una spogliazione che non si vuole ammettere. Di poi, come si provvederà a tutti gl'inconvenienti che saranno per risultare dall'esecuzione di questa legge, seppure è eseguibile? Attendo che dagli schiarimenti che si vorranno dare, la Camera sia illuminata intorno a questa disposizione.

**SAPPA**, relatore. Alle osservazioni fatte dall'onorevole deputato Asproni hanno risposto ampiamente l'onorevole signor commissario regio ed i deputati Spano e Sulis, i quali hanno dimostrato come il sistema di questa legge non consista veramente nell'escludere a dirittura il pascolo, ma principalmente abbia per iscopo di proibire il pascolo in quella ristretta cerchia che chiamasi *vidazzoni* e *paberili* che è vicino a tutti i comuni.

Questa porzione di terreni in Sardegna è tenuissima, in confronto della vastità del terreno che rimane soggetto al pascolo, quali sono i terreni demaniali ed i terreni privati i quali sono al di fuori di questa cerchia.

Ridotta a queste proporzioni la legge, essa cammina appunto in quel sistema che veniva indicato dall'onorevole Asproni, come da tutti quelli che hanno parlato nel senso di usare riguardi alla pastorizia, vale a dire di introdurre un perfezionamento nella proprietà, di affrancarla dove aveva il carattere maggiore di proprietà, perchè era avvalorata dalla coltivazione.

L'onorevole Ravina domanda l'origine di questo diritto di pascolo, chiede soprattutto se questo diritto di pascolo dipenda da qualche convenzione. Io non credo che questi diritti di pascolo dipendano da convenzione in Sardegna.

Credo che l'origine del diritto di questo pascolo sia in Sardegna press'a poco come quella che si osserva negli altri paesi, e soprattutto nei paesi che furono soggetti al dominio feudale. Siccome il signore si considerava come il padrone di tutti i terreni, nel mentre che accordava la facoltà a taluni de' suoi vassalli di coltivare, accordava ad altri il diritto di pascolare, ed alternava i diritti dei coltivatori e dei pastori, e percepiva dagli uni e dagli altri il suo provento, sistema che sicuramente era fatale all'agricoltura, sia all'industria, sia agl'interessi generali del paese. Quest'uso remoto in Sardegna ebbe un carattere quasi legale nel senso che, sebbene non vi sia già una legge propriamente detta che permetta il pascolo, essa tuttavia viene indirettamente, dappoichè il pascolo è proibito in quelle parti di terreno quando si coltiva e nei terreni che sono chiusi; quindi si può dire che l'uso del pascolo comune attualmente è legale, poichè la legge proibisce solamente il pascolo dove si coltiva, ed in quegli anni che si coltiva, e lascia vigente l'usanza di lasciare per un anno e talvolta anche per due anni, secondo la varietà dei siti, il terreno a maggese, onde i pastori ne possano godere.

La disposizione che proibisce di usare del pascolo in determinati luoghi e tempi è legale, ma, come dissi, ne viene per conseguenza che indirettamente è anche legale il diritto del pascolo comune negli altri luoghi e in tempi diversi.

Era dunque necessaria una legge che facesse cessare quest'abuso acciocchè il proprietario potesse trarre profitto del suo fondo in tutti gli anni, e nel modo che gli sembrava più conveniente. In questo senso io credo che la legge era opportuna perchè non tendeva che ad estendere le disposizioni che già erano inserite nella legge antecedente, il quale vietava solamente in determinato tempo ed in determinati luoghi il pascolo. Ora questa legge abolisce assolutamente il pascolo comune nelle *vidazioni*, cioè in quei terreni che sono per legge destinati all'agricoltura, e che essendo più vicini ai villaggi sono pure di più facile custodia, e siccome si spera che anche le altre proprietà potranno col tempo essere dedite all'agricoltura, la legge ha stabilito il termine d'un quinquennio; forse, come disse l'onorevole deputato Spano, questo termine potrà essere anche protratto; in questo quinquennio potrà il potere legislativo quando le venga rappresentata la convenienza, protrarre ancora questo termine. Su questo punto credo che stabilendo un termine di cinque anni la Camera stabilisce un termine alquanto breve, è vero, ma non pregiudica la cosa perchè si riserva di protrarlo quando le circostanze ne dimostrino la convenienza.

Io credo che, ridotta la legge nei termini in cui è, non possa considerarsi che come un vero beneficio per la Sardegna, un beneficio che nel mentre darà vita alla proprietà, all'agricoltura, assicura bastantemente gli interessi dei pastori.

Imperciocchè, come già fu rappresentato dal deputato Spano, questi pastori hanno il compenso del diritto che vengono a perdere nella cessazione da ogni tributo, e quindi mentre saranno esonerati e dal pagamento delle decime e dal pagamento dei tributi, potranno erogare una parte del loro prodotto, del loro profitto pagando un fitto ai proprietari, che dal canto loro saranno dispostissimi a cedere le proprietà per quel determinato tempo che non impedisce l'agricoltura, e così i pastori avranno nei terreni preparati all'agricoltura un pascolo assai più abbondante di quello dei terreni che si coltivavano solo un anno e che si lasciavano poi un anno o due alla pastorizia. La Commissione è partita da questo principio: che si debba stabilire in Sardegna un sistema d'imposte prediali, che questo non poteva sussistere salvo che la proprietà fosse perfetta, che nello stabilire questa proprietà perfetta si voleva però aver riguardo alle altre proprietà attualmente esistenti, soprattutto alla pastorizia, che o per abuso, o per uso era cresciuta ad un grado rispettabile e che voleva pur essere considerata, ed ha adottato questo mezzo termine per gli interessi della proprietà fondiaria, e nel tempo stesso per assicurare bastevolmente gli interessi della pastorizia. Così progredendo la Sardegna avrà un grandissimo vantaggio da questa legge, e potrà anch'essa sollevarsi al grado che sono le altre provincie dello Stato.

**MELLANA**. Io quant'ogni altro desidero lo sviluppo dell'agricoltura, quindi non sono secondo a nessuno nel desiderare di vedere al più presto i sardi passare dalla pastorizia alla coltura dei campi, e perciò bramo che la legge provveda a togliere colà i pascoli pubblici.

Io quant'ogni altro desidero di vedere il più presto che si può ritornare i terreni al proprietario e tolti alla pastorizia, perchè ciò è d'impedimento allo sviluppo dell'agricoltura, come pure io ammetto nello Stato il diritto di poter con leggi dar mano a questo sociale progresso, ma quello che non

posso assentire al Governo si è di poter togliere dagli uni per dare agli altri senza compenso ai primi.

Si è voluto cercare l'origine del diritto di pastorizia nomade; credo sia opera ardua, giacchè se io vado a cercare l'origine della pastorizia della Sardegna è antica quanto l'isola stessa, certo poi è di molti secoli anteriore all'agricoltura, perchè l'agricoltura è principio di civiltà, civiltà che poco per volta diminuisce la pastorizia, che è la vera infanzia della società. Perciò ritengo che il diritto di pastura sia anteriore sicuramente a quello di proprietà; ma io voglio dare alla proprietà tutti i diritti che le possono essere stati attribuiti da tutti i codici, però osservo che tutti i codici hanno ammesso le servitù.

Ora sta a vedere se qui non vi sia una servitù, e per provare che questa proprietà agricola si risente del grave onere di questa servitù, basti il considerare che i proprietari attuali di quei fondi li hanno acquistati a prezzi tenuissimi.

Ora io domando se nel prezzo d'acquisto non fu calcolato quest'onere che pesava su quei fondi. Ora noi daremo una libertà a quei fondi che non l'avevano, fondi che furono comprati dagli attuali proprietari senza pensiero che potesse venir col tempo esonerato dal peso che sui medesimi gravitava; invece togliamo una proprietà al pastore, il quale ha comprato la sua greggia ad un dato prezzo, perchè sapeva che poteva pascolare senza alcun impedimento. Ora restringendo questo pascolo noi diminuiamo il valore del suo gregge.

Io non niego il diritto anzi il bisogno di far cessare il più presto che si può il pascolo comune, ma dico che bisogna trovar mezzo onde non cadere nel grave errore di favorire i proprietari, i quali non hanno diritto di aver questo favore senza che da essi non si dia invece un compenso al pastore al quale per il bisogno che ha la società di progredire, gli si toglie un diritto, o, diremo, un uso che da secoli ha esercitato.

Noi dobbiamo al debito nostro di far progredire la civilizzazione, ma non dobbiamo fallire alla giustizia, massime in danno della parte meno agiata dei cittadini dell'isola, cioè i pastori nomadi.

È certo che resta a fare qualche cosa, e quindi deve mandarsi l'articolo alla Commissione per nuovi studi.

Si pensi che con la legge, quale è, si toglie ai più poveri per donare ai più ricchi, e senza stabilirne un compenso; si pensi che questa legge arrecherà gravi dissidi nell'isola, e che forse richiederà una estrema energia per mandarla ad esecuzione. Ma il modo migliore di minorare questi dissidi si è quello di non fallire alla giustizia.

Propongo perciò l'invio di quest'articolo alla Commissione.

**MAMELI**, ministro dell'istruzione pubblica. Per poter illuminare e determinare il giudizio della Camera su questa grave ed importante materia è necessario che io dia una spiegazione sull'indole dei diversi terreni in Sardegna, ed è appunto ciò che desidera sapientemente il deputato Ravina, essendo altrimenti impossibile concepire alcuna giusta ed esatta idea delle cose.

In Sardegna bisogna distinguere i terreni: in demaniali, i quali appartenevano al demanio regio o al demanio feudale, giacchè trovandosi l'isola in gran parte infeudata anche i feudatari avevano un demanio, ma questi terreni appartenenti o al demanio regio o al demanio feudale erano della stessissima natura. Vi erano inoltre i terreni comunali, quei terreni cioè che formavano la dotazione di ogni comune, e questi erano veramente d'uso pubblico; vi erano poi i terreni di privato dominio, che sono appunto quelli che vennero indi-

cati in quest'articolo sotto nome di *vidazzoni* e *paberiti*. Questi ultimi sono sempre stati in libera disponibilità dei privati, i quali li hanno sempre alienati per atto tra vivi e d'ultima volontà, per cause lucrative ed onerose, trasmessi ed acquistati per via successiva legittima o testamentaria.

Ora questa terza classe di terreni distinta affatto dai demaniali e comunali, era destinata principalmente all'agricoltura. Era una parte destinata a *vidazzoni*; parola la cui etimologia proviene da vitto o vita, perchè destinati al principale alimento. L'altra parte era alternamente vacante e libera pel pascolo del bestiame.

Le *vidazzoni* rimanevano aperte, e ne seguiva per conseguenza l'inconveniente che ognuno poteva pascolarvi senza alcun pagamento, non perchè vi fosse alcun vincolo di servitù, ma perchè questa naturalmente era la condizione dei terreni aperti, non toglieva al proprietario il diritto di chiudere il suo terreno quantunque fosse da due o tre secoli aperto. Questa è una materia che non può essere soggetta a prescrizione per la natura della cosa e per la condizione stessa dei pastori, i quali non costituivano un corpo morale, nè erano gli uni successori degli altri. Dunque mancherebbero assolutamente gli elementi della prescrizione. Del resto, giovi il ripeterlo, che oltre la libera facoltà di chiudere, che rendeva affatto precario il pascolo del bestiame, statuito col regio editto del 1820, vieppiù si desume la caducità di questa mal qualificata servitù del pascolo, sia dalla libera facoltà parimente competente al proprietario di seminare generi secondari negli anni di maggese fino al 1828, in cui fu gravemente vulnerata la proprietà per un male inteso riguardo al bestiame arrecato, sia coll'arbitrio pieno di preparare anticipatamente alla futura seminazione i terreni onde fecondarli colle rugiade, colle piogge e col beneficio del sole.

Dico inoltre col deputato Spano, che i pastori larghissimo compenso hanno di quella piccola privazione negli altri più solidi vantaggi che ottengono colla legge che è in discussione, ove sia nel modo proposto attivata, cioè colla immunità dalle decime e dal tributo pecuniario feudale, cui ora soggiacciono alla proprietà. Non è stato che nel 1828 che si è stabilito che nell'anno vacante, ossia di maggese, i terreni appartenenti ai privati non si potessero coltivare assolutamente. Questa legge che fu in vigore dal 1° gennaio di quell'anno fu gravemente lesiva dei diritti di dominio, non di meno vale a provare quale sia stata la giurisprudenza che regolò fino a quel tempo la materia. Nè regge il dire che i pastori hanno per prescrizione acquistato siffatto diritto. Non sono eglino successori gli uni degli altri per tramandarsi vicendevolmente i diritti, non costituiscono alcun corpo od ente morale per acquistare o ritenere in un solo e comune nome. La materia stessa della prescrizione manca, trattandosi d'un fatto di sua natura continuo. I possessori poi dei terreni erano e sono veri proprietari; e ciò è tanto vero che potevano sempre e liberamente chiudere, niun riguardo avuto a questi supposti diritti di pascolo, non seminavano negli anni vacanti il frumento, ma non perchè ne fossero proibiti, ma bensì perchè era molto più conveniente che le colture si facessero da tutti unitamente. Potevano inoltre anche negli anni di maggese preparare fin dall'inverno alla futura seminazione autunnale i terreni, senza alcuna riserva dei pascoli; altro evidentissimo argomento della pienezza del dominio.

Dimostrato questo, non mi resta che a rispondere all'altro quesito del deputato Ravina, che concerne la difficoltà d'attuare cotale disposizione. Io dico anzitutto che quando si è dimostrato che i pastori non hanno diritto propriamente detto

spetta al Governo di procedere risolutamente e con tutta l'energia che richiedesi per porre un argine agli abusi e rigenerare popoli destinati dalla natura al più alto grado di prosperità, ma che possono dirsi tuttavia nella infanzia della civiltà e del progresso, la cui prima base debb'essere d'attaccare gli uomini ed i capitali al terreno col più forte dei vincoli, quello della proprietà perfetta.

Non vi è neppure ragione di dolersi per i pastori, i quali con questa legge acquistano due grandi vantaggi. Il primo è quello che sono esenti dalle prestazioni delle decime che gravitavano sopra di loro, il secondo è quello dell'esenzione dalle prestazioni feudali, che anche gravitavano con un sistema il più assurdo sopra il bestiame; con questa legge pertanto si fanno cessare in Sardegna i multiformi tributi e dazi, e se ne sostituisce un solo ed unico che è il prediale.

In conseguenza i pastori ed i proprietari di bestiame sono ampiamente compensati.

Dico di più, i pastori non sono esclusi dal pascolo comune perchè vi sono tuttavia i terreni detti comunali, in cui hanno i pastori tutto il diritto di pascolare.

Non si parla qui di dividere, nè di rendere esclusivi alla classe degli agricoltori i terreni comunali, è bensì questione di terreni di privato dominio, che in danno dell'agricoltura ed in diminuzione del diritto di proprietà con un sistema d'assurdo comunismo si vogliono tenere eternamente soggetti alla servitù di pascolo.

Scevro d'ogni raggio e fanatismo municipale, non dissimulo essere alla Sardegna rovinoso quel sistema che mentre fomenta una folle ambizione di comparire ricco di molto bestiame, conserva una classe numerosa in istato nocevole e della più trista demoralizzazione e povertà, fomite funesti di ogni più brutale eccesso.

La ricchezza stessa materiale non è che una vana illusione. È un accecamento fatale il pensare ad accrescere fuor di misura il bestiame d'ogni specie senza provvedere ai mezzi di nutrirlo; ebbene, quale frutto ne ricavano i proprietari sardi? Un bel niente, o signori, e l'esperienza me lo dimostra. Anch'io possedo un grande armento di vacche, che farebbe una ricchezza in terraferma; ma se dovessi vivere del provento di quelle, non avrei pane per quindici giorni. Io sono padrone di molti terreni feracissimi, siti anche in luoghi ove regna maggior sicurezza che in tutte le altre parti dell'isola. Sono mio malgrado costretto di lasciar vagare il mio bestiame nelle montagne abbandonandolo alla discrezione ed alla provvidenza, mentre pochi altri pastori si approfittano e fanno loro pro degli ubertosì pascoli dei miei terreni.

Dunque intendano una volta i pastori di Sardegna che non consiste la ricchezza nel possedere gra numero di vacche nè di altre bestie, ma bensì nel tenerle bene custodite, ben pasciute. Allora si sperimenterà ciò che pur troppo è ovvio, che valgono più cinquanta pecore o vacche ben tenute che molte migliaia vaganti ed esposte a tutte le inclemenze, senza stabile ricovero.

Vi è anche un altro inconveniente gravissimo, di cui possono tutti i sardi rendere al par di me testimonianza. Gli è che il clima della Sardegna va soggetto alle più grandi variazioni meteorologiche terribilissime, e qualche volta abbiamo le nostre terre sotto la neve per quindici, venti giorni ed anche per un mese, di modo che i bestiami periscono senza numero, ed avviene spesso che un proprietario che si reputa ricco in tal genere, è ridotto in poche ore, in una sola notte alla miseria. (*Sensazione*)

In Sardegna poi si avvera un altro grandissimo inconve-

niente, che è impossibile conservare boschi e selve, e ne spiego la ragione.

In primo luogo si debbe sapere che in Sardegna alla mancanza del pascolo si supplisce dai possessori di bestiame grosso, come sono le vacche, colle foglie degli alberi, e questo non manca di portare un grandissimo danno alla loro vegetazione quando non li sperperi completamente.

Non basta. In Sardegna si lamenta altro gravissimo abuso che distruggerà a poco andare le foreste ed i boschi, se non si porge efficace riparo. Egli è che i pastori danno il fuoco alle foreste onde profitare per il bestiame dei teneri virgulti e germogli che spuntano dopo le prime piogge autunnali. Questo abuso, ad onta delle leggi penali repressive vigenti, è passato in consuetudine, ed è necessaria tutta l'energia e fermezza del Governo per sradicarlo.

Per nutrire cento capre si dà il fuoco e si distrugge una foresta intera, e chiunque possa visitare la Sardegna vedrà con orrore le stragi di cotesto vandalismo che si soffre per l'ingordigia dei pastori. (*Sensazione*)

Ognun vede che se si continua ad andar innanzi di questo modo senza porre riparo a questi abusi, si verrà a disertare la Sardegna delle sue foreste che formano uno dei più cospicui rami della sua ricchezza; e se la Sardegna non n'è ancora spogliata, bisogna ringraziarne il cielo, questo è benefico del clima e della feracità del terreno, perchè le piante colla medesima facilità con cui si distruggono si rifanno di nuovo.

Dopo tutti questi dati in credo che la Camera è sufficientemente illuminata per potere nella sua saviezza portare un giudizio su questo argomento. (*Segni generali di approvazione*)

*Molte voci.* Ai voti! ai voti! La chiusura!

**VALERIO L.** Chieggo la parola contro la chiusura.

Io sono tra i primi a rendere lode al discorso così ricco di fatti pronunciato dal signor ministro della pubblica istruzione, ma von credo che sotto l'impressione del discorso del signor ministro si debba chiudere la discussione.

È massima stabilita in ogni Parlamento che dopochè un ministro ha parlato venga sempre concessa la parola ad un deputato dell'opposizione. Egli è tanto più importante il farlo quando il ragionamento del ministro ha prodotto maggiore impressione. Se la Camera nostra, la quale pel passato seguì sempre quest'usanza, infrangesse ora questo canone parlamentare, stabilirebbe un precedente assai pericoloso.

Io spero che non vorrà commettere questo errore, e vorrà udire coloro che hanno chiesta la parola per rispondere al signor ministro. (*Sì! sì!*)

**PRESIDENTE.** La chiusura essendo stata appoggiata, la debbo mettere ai voti.

**ASPRONI.** Domando la parola contro la chiusura.

La Camera non è sufficientemente illuminata; vi sono fatti da addurre in contrario di quelli citati dal signor ministro, e ve ne sono altri dei quali esso non ne ha fatto cenno.

Io mi oppongo perciò a che la discussione venga chiusa.

**MAHELLI, ministro per l'istruzione pubblica.** Se mi è permesso, io intercedo per lui, io chiedo che gli si conceda di parlare onde possa citare i fatti contrari a quelli che io ho adottati, e che egli asserisce esistere.

**PRESIDENTE.** Se la discussione continua, il deputato Asproni avrà la parola, ma dopo coloro che erano già anteriormente iscritti.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**PRESIDENTE.** Ora la parola è all'onorevole relatore.

**SAPPA, relatore.** Io volevo aggiungere uno schiarimento che forse sarà stato fornito dal signor ministro, di cui non ho potuto ben cogliere le parole a motivo che era rivolto dall'altro lato della Camera.

Io pertanto nel dubbio mi fo ora a dar quello schiarimento e son persuaso che il medesimo sarà confermato dallo stesso signor ministro.

Io intendeva di accennare che il pascolo comune in Sardegna esiste nel circolo d'ogni comune a favore dei comunisti, ma non esiste tal diritto promiscuamente per tutta l'isola, per tutti i terreni che vi sono nella medesima.

Dirò di più che i soli che per avventura potranno essere pregiudicati da questa disposizione non sono i comunisti, ma sono quelli che hanno bestiame nel comune senz'appartenere al comune medesimo, che cioè non sono proprietari di stabili in esso comune.

È d'uopo che io accenni un fatto, il quale adduco all'appoggio di una legge che non è ignota al signor ministro, vale a dire quella che riguarda le società del bestiame.

Nella Sardegna molti abitanti delle città, molti prebendati i quali non trovano un modo più proficuo ad impiegare i loro capitali, comprano bestiame e lo danno a società ad un proprietario di ristretta fortuna, e con questo acquistano essi il diritto di far pascolare sul terreno di quel comune con beneficio proprio, mentre che essi propriamente non appartengono al comune.

Quelli che godono maggiormente di questo diritto di pascolo sono i signori della città, sono i prebendati, sono quelli che, mediante queste società, usufruttano tutto quel beneficio che è così gravoso all'agricoltura. Credo fosse necessario che la Camera avesse questo schiarimento onde non essere così scrupolosa nel sanzionare una legge la quale potrebbe pregiudicare dei diritti. Questi sono diritti acquistati con frode, la stessa legge sulle società di cui parlai accenna come fraudolenti coteste società, per le quali persone estranee ad un comune vengono ad acquistare il diritto di pascolo in un comune dove non possiedono terreni.

**MAMELI, ministro dell'istruzione pubblica.** È vero il fatto che narra il signor relatore Sappa, ma però i miei principii non possono combinare coi suoi. In Sardegna si voleva da alcuni misurare il diritto dal bestiame naturale non dalla persona del pastore. Io ho sempre combattuto come strano ed erroneo questo principio che metteva nella impossibilità di vivere e di fruire dei diritti competenti a ciascuno nel suo territorio, quei pastori i quali non trovando bestiame a società od a titolo mercenario nel proprio paese se lo procacciavano altrove.

Disse tuttavia opportunamente il deputato Sappa che, riducendosi ciascuno ai suoi limiti, si farà sì che quel bestiame che è sovrabbondante nel territorio di un villaggio ridotto dentro i limiti del domicilio dei rispettivi proprietari, potrà essere sufficientemente mantenuto.

Omicidii e spargimenti di sangue derivano di frequente dal promiscuo dei comuni, e quindi io vorrei che si facesse un articolo di legge per farlo cessare. Per questi motivi io appoggerò il proposto emendamento; non ne parlai finora perchè non cadeva sopra di ciò la discussione, ma mi riservo di appoggiarlo con tutto il cuore affinchè lo si voti, salve però sempre quelle modificazioni di redazione che lascino intatto il principio.

Ciascuno stia nei suoi limiti, ed evitandosi molti inconvenienti, si farà sì che il terreno da pascolo sarà sufficiente per la pastorizia, e saranno rispettati i diritti dei privati; se si fa altrimenti tutta la legge che noi discutiamo diventerà inutile.

**ASPRONI.** Farò notare alla Camera che negli anni anteriori al 1820 il solo feudatario dava concessioni di terreni ai suoi favoriti, ma niuno senza sua licenza poteva chiudere le terre anche comperate od ereditate, perchè soggette alle servitù del pascolo. Tal riserva iniqua passò coi feudi poi devoluti al demanio, ch'era più acerbo degli stessi baroni. Tanto questo è vero, che nelle stesse baronie di Orosei non potevano ottenere di chiudere un prato per il bestiame domito, non ostante i proprietari dei terreni li volessero rinunciare a beneficio comunale con generosa liberalità. E queste ingiustizie durarono sino allo incameramento definitivo del feudo.

A correggere l'eccesso dei feudatari emanò l'editto 1820, che produsse gli effetti da me sovra descritti, acerbi ed amarissimi. E il ministro dell'istruzione pubblica ha il coraggio di negare nella Camera che in Sardegna non vi era servitù di pascolo?

Se non temessi di complicare la questione non oserei di elevare il pascolo comune alla dignità di diritto acquistato. Quanti anni i pastori sono in possesso? Forse più di trecento. E questa non sarebbe prescrizione? E dalla prescrizione non nascerebbe il diritto? Ripeto che non voglio entrare in più serie questioni, e sto al mero fatto. La servitù di pascolo è una realtà in Sardegna. Toglietela, ma senza offendere la dignità del Parlamento, che mai deve far leggi ineseguibili; toglietela, ma senza grave ingiustizia e con quell'economia che suggerisce di far gradatamente un bene, quando fatto ad un tratto produce male massimo; toglietela facilitando le chiusure che sarebbero opportune per tre motivi: il primo è che crescendo la proprietà in tal maniera si risparmiano le occasioni di liti e rovinose discordie; il secondo che i pastori han tempo di pensare a meglio consultare il bestiame loro; il terzo, finalmente, l'utilità che si sente dalle murature che difendono le giovani piante e i seminati dai venti che in Sardegna sono impetuosi e frequentissimi.

Io ho visti luoghi dove alcuni terreni aperti e rispettati, come vigne, furono dai padroni chiusi per salvarli dai guasti irreparabili dei venti.

Ora verrò al signor ministro dell'istruzione pubblica che ci parlò di vacche e de'suoi terreni. Chiederei quanto queste vacche gli costarono, quanto i terreni. Se le vacche così poco gli fruttano, perchè non venderle? A che ritenerle contro la domestica economia?

**MAMELI, ministro della pubblica istruzione.** Prima di rispondere ai due fatti che personalmente mi riguardano, dirò essere costante che la legge del 1820 accordò a tutti i possessori di terreni la facoltà di chiuderli, niun riguardo avuto alla così detta servitù di pascolo. Quindi qualunque fosse l'antieriore osservanza, bastava ad interromperla e ad introdurre un nuovo ordine di cose, o nuovo diritto voglia dirsi, la suddetta legge confermata dall'osservanza di trenta anni scorsi dopo la promulgazione, tempo più che sufficiente per ricevere qualunque diritto più inconcusso e meglio constatato.

In verità poi non era dissimile la pratica ed il sistema prima del 1820. La legge allora emanata la confermò, e frenò qualche esorbitanza dei feudatari, i quali in generale vedevano di mal occhio le chiudende per non essere astretti a provvedere coll'assegnamento di altri terreni demaniali onde supplire ai bisogni dei comunisti, ossia vassalli, secondo la denominazione d'allora.

Del resto devo confessare che gli orrori del sistema feudale non furono mai tali in Sardegna quali si vogliono decantare.

Riandando eziandio la storia fin dal secolo dodicesimo, non troverete mai le abbominazioni e recrudescenze lamentate in Francia, in Inghilterra ed in altri paesi.

L'esempio citato dell'infelice tentativo fatto in Orosei per poter erigere chiudende nulla prova.

Sebbene il regio editto del 1820 avesse dichiarato che non dovesse la comunione di pascoli essere d'ostacolo alle chiudende, contiene però altre riserve ossia circostanze ostative, come sarebbe quella di vie pubbliche interdette, di fontane od abbeveratoi che restassero inclusi. Da alcuna di tali circostanze potevano nascere gli ostacoli incontrati in qualche provincia, che si adducono ad esempio. Mi si chiede quale sia il costo delle mie vacche (*Risa*), e perchè le ritenga mentre poco o nessun utile ne ritraggo. Risponderò che le ho comprate al più caro prezzo del paese, e che le conservo affinché non mi manchino mai i buoi d'agricoltura da surrogare; tuttochè il valore di questi non basti a compensarmi delle spese occasionatemi dalle vacche stesse. (*Ilarità*) Mi si chiede come ho acquistati questi terreni. Signori, io li ho acquistati a carissimo prezzo, li ho pagati anche settecento, ottocento e mille lire lo starello.

Esistono qui deputati miei connazionali che possono confermare queste mie asseveranze.

**SPANO G. B.** Io non farò che un'osservazione, ed è questa: i capitali che si impiegano in chiudende ed in siepi non producono alcun bene al suolo, non ne migliorano certamente la condizione, d'onde avviene che la nostra agricoltura sia di tanto inferiore a quella del continente, mentre pure il nostro terreno potrebbe produrre forse il doppio ed il triplo del terreno del rimanente dello Stato.

Quindi insisto perchè almeno per le vidazzoni e paberilli, come è prescritto dall'articolo 12, cessi dal 1° gennaio 1852 ogni servitù di pascolo.

*Molle voci.* Ai voti! ai voti!

**PRESIDENTE.** La chiusura è appoggiata?

(È appoggiata.)

La pongo ai voti.

(La discussione è chiusa.)

Darò lettura di due emendamenti che il deputato Asproni proporrebbe invece dell'articolo 12.

« Art. 12. I proprietari di terreni aperti potranno, senza necessità di venia alcuna, chiuderseli a termini dell'articolo 562 del Codice civile.

« Sarà in arbitrio dei comuni di vendere agli abitanti o di affittare i terreni comunali.

« Art. 13. . . »

**ASPRONI.** È addizionale.

**PRESIDENTE.** Siccome la proposta del deputato Asproni contiene la soppressione dell'articolo 12, e quindi la surrogazione di un altro in sua vece, metterò primieramente ai voti quello del quale ho dato ora lettura.

Quelli che approvano la surrogazione di questo articolo, proposta dal deputato Asproni, a quello della Commissione vogliono alzarsi.

(La Camera non approva.)

**JACQUEMOUD ANTONIO.** Avant de procéder à la votation de l'article en discussion, il y a un point important qui reste à éclaircir.

D'après les termes de l'article 12, les terrains ouverts, dans le cercle des biens dits vidazzoni et paberilli, où a été pratiqué jusqu'à présent le pâturage commun de la Sardaigne seraient exempts depuis le 1<sup>er</sup> janvier 1852 de cette servitude. Mais je vois que ces zones que l'on veut examiner ne sont pas limitées; rien n'indique leur circonscription pré-

cise. Tout porte à croire qu'elles sont entourées par des lièzières de pâturages proprement dits, sur lesquels pèse l'ancienne servitude en faveur des possesseurs de troupeaux. Or comme ces zones ne sont exonérées du pâturage commun que pour la raison qu'elles sont cultivées, quoique mises en jachère une année sur deux, il résulterait de là, si la loi était votée sans explication préalable, que les terrains pâturages des particuliers et surtout les communes, qui environnent les zones que vous voulez libérer définitivement pourraient immédiatement secouer le joug de la servitude du pâturage commun, au moyen de leur mise en culture, circonstance qui amènerait l'agrandissement des dites zones, ce qui serait bien facile, si les zones ne sont pas encore entièrement définies.

Il faudrait donc voir si, en réduisant en champs tous les pâturages particuliers ou communs qui sont autour de ces zones dites vidazzoni et paberilli, on ne pourrait pas les soustraire, avant le quinquennium proposé, au droit des pasteurs qui jouissent de l'antique servitude, parce que, si cela était, il en résulterait qu'au bout d'une année ou deux les propriétaires fonciers et surtout les administrations communales, transformant les pâturages de chaque commune en zones, mettraient dans une triste condition les pasteurs, qui ne sauraient plus ou faire paître leurs troupeaux. De là naîtraient, entre les propriétaires et les pasteurs, des terribles luttes, des conflits sanglants qui jusqu'ici n'ont été que trop fréquents dans l'île de Sardaigne. Les droits sont si peu définis, les servitudes se trouvent si peu précisées, que les troupeaux d'une commune ont, à ce qu'il paraît, la faculté d'aller paître sur les terres ouvertes d'une autre commune. C'est en cela surtout qu'une ligne de démarcation des droits devrait être formulée dans la loi.

En conséquence, je prie M. le rapporteur Sappa, qui a été administrateur dans cette île, de nous dire ce qu'il sait de précis à cet égard.

**SAPPA, relatore.** Finora la cerchia dei paberilli e dei vidazzoni era determinata. Quando un comune riconosceva che questi terreni non erano sufficienti per gli abitanti, ricorreva al Governo, ed il Governo con carta reale concedeva la facoltà a quel comune di aggregare una determinata zona di terreno ai vidazzoni. Io non so se questo sistema sia ancora in uso, ma quello che posso accertare si è che io quando mi trovava in Sardegna, sovente i comuni ricorrevano per impetrare la facoltà di aggrandire la cerchia dei vidazzoni, sicchè è in seguito di questa concessione che poteva aver luogo questa maggior estensione.

**SPANO G. B.** Risponderò più direttamente all'interpellanza dell'onorevole deputato Jacquemoud, e dirò che effettivamente la cosa sia nei termini esposti dall'onorevole deputato Sappa. Ma se queste domande avevano luogo nel tempo passato in cui le coltivazioni si restringevano alla metà dei terreni coltivabili, egli è certo che per lunga pezza non avranno più luogo, stantechè all'immunità del pascolo noi duplichiamo la quantità del terreno coltivabile. Inoltre io faccio ancora osservare che dietro gli articoli susseguenti, dopo il quinquennio tutte le proprietà andranno immuni da questa servitù; egli è quindi necessario che nel quinquennio i pastori provvedano ai fatti loro, cioè si affittino pascoli, invece che sinora li godettero senza pagamento alcuno. Del resto, tutti i pascoli sono soggetti a questa servitù; così per esempio nei terreni demaniali che appartenevano già ai feudatari, si paga una specie di decima che in termini del paese si chiama il *deghino*, vale a dire, ogni dieci capi del bestiame che entra a pascolare in quella data cerchia di terreno se ne

paga uno al demanio. Tutto l'aggravio impertanto qui si porterebbe non sopra i terreni demaniali, ma sopra i proprietari ed agricoltori.

Rimane quindi dimostrato che, quando dopo cinque anni tutti i terreni saranno immuni da questa servitù (e qui parlo principalmente dei terreni privati e dei terreni comunali, perchè la maggior parte dei terreni demaniali, come dissi, non sono soggetti a questa servitù che mediante un tributo); ripeto dunque che quando saranno tutti questi beni esonerati dalle servitù, i pastori troveranno pascoli presso i particolari stessi, a prezzo molto inferiore di quello che pagano ora al demanio.

**MELLANA.** Domando la parola per far notare al signor presidente che dimentica di porre ai voti la mia proposizione; io aveva proposto che si fosse rimandato quest'articolo 12 alla Commissione, per vedere di trovar modo di far dare dai proprietari, i quali ottengono così gran beneficio, un qualche compenso a coloro cui ne viene grave danno dalla soppressione dei pascoli liberi nell'isola.

**PRESIDENTE.** Non mi può accusare di non aver letta la sua proposta, perchè il regolamento porta che le proposizioni devono essere mandate per iscritto al banco della Presidenza; ora, siccome egli non l'ha mandata, io non poteva sapere che cosa dovessi proporre in suo nome alla Camera.

**MELLANA.** Lo farò adesso.

Io faccio osservare alla Camera che questa questione è delicatissima. È fuor di dubbio che si deve proteggere l'agricoltura col far scomparire la lebbra dai pascoli liberi, ma è pure fuor di dubbio che ciò pel momento arrecherà grave danno all'estesa popolazione dei pastori, i quali hanno un diritto acquistato da secoli. Pare quindi che i proprietari cui è molto vantaggioso questo provvedimento dovrebbero dare un qualche compenso a coloro che soffrono grave perdita. La difficoltà sta nel mezzo; quindi sarebbe bene rinviare l'articolo alla Commissione.

Io, per esempio, a primo aspetto, troverei giusto che i proprietari che vogliono fruire del beneficio di questa legge lasciassero al comune la decima parte dei loro terreni, acciocchè il comune potesse provvedere alla pastorizia.

**PRESIDENTE.** La proposta del deputato Mellana sarebbe così concepita:

« Rimandarsi alla Commissione l'articolo 12 onde vedere se vi sia mezzo di dare un compenso a coloro che vengono privati del pascolo, compenso che dovrebbe essere dato dai proprietari i quali acquistano l'intera sicurezza e godimento delle loro proprietà. »

Domando se sia appoggiata.

(È appoggiata.)

**BUNICO.** Io appoggio la proposta del mio amico Mellana, non solamente per i motivi da lui addotti, ma anche perchè io credo indispensabile che la Commissione studi meglio la questione...

**SAPPA, relatore.** Chiedo la parola.

**BUNICO.** Trattasi di questione importantissima, sulla quale non può dirsi la Camera sia stata pienamente illuminata prima degli schiarimenti ben precisi che sono stati favoriti dal signor ministro d'istruzione pubblica.

Ora, vorrà ella votare articoli di legge i quali, anzichè portare il buon ordine, e promuovere l'agricoltura nell'isola, potranno, come diceva il mio amico Asproni, produrvi un effetto diametralmente opposto, ed esacerbarvi gli animi, spingendoli forse anche ad eccessi? D'altronde, pare a me che la Commissione non siasi fatto sufficientemente carico delle disposizioni del nostro diritto comune, di quel diritto

cioè che è in vigore tanto nelle provincie di terraferma, che in quelle dell'isola. V'è diffatti nel Codice civile l'articolo 863, il quale tratta appunto della reciprocità e comunione dei pascoli, e porta che nei territori dove è stabilita una tale reciprocità e comunione, il proprietario il quale voglia, sia chiudendo il suo fondo, e sia anche semplicemente con espressa dichiarazione, recedere in tutto od in parte dalla comunione stessa del pascolo, debba farne dimanda innanzi ai tribunali; la quale domanda deve, a termini sempre di quell'articolo, venir quindi notificata all'amministrazione comunale, e pubblicata all'albo pretorio del luogo, senza che la facoltà del recesso non possa però mai essere contraddetta se non per un grave ed evidente motivo di utilità generale del comune nel quale sono situati i terreni sottoposti al pascolo, e mediante le prescritte altre regole, alle quali i tribunali deggiono attenersi, avuto riguardo alla quantità e qualità dei terreni che si deggiono sottrarre all'uso del pascolo comune. Le quali disposizioni essendo anche in pieno vigore nella Sardegna, possono ravvisarsi per sufficienti, come bastevoli esse sono per le provincie di terraferma. Del resto, la Camera ha sempre desiderato che fossero tali provincie equiparate, in quanto alla legislazione, a quelle della Sardegna; ed ora che si tratta appunto di attuar questo principio, noi invece forniremo colla presente legge disposizioni speciali per l'isola?

Mi pare che la questione, anche sotto questo rapporto, meriti di essere ancora molto meglio esaminata e discussa prima che la Camera venga ad un voto. E quindi io appoggio la proposta Mellana affinchè la Commissione, tenuto conto della discussione sorta nella Camera, voglia studiare la questione sotto tutti i suoi varii aspetti, onde comunicarci in seguito il risultamento dei nuovi studi da lei fatti sulla medesima.

**SAPPA, relatore.** Da quanto venne dicendo il deputato Bunico risulta perfettamente che egli ha solamente inteso quanto ha detto il signor ministro, ma che non ha letto la relazione che precede il progetto di legge, e che non ha fatto attenzione a quanto fu detto dagli altri oratori che hanno parlato in questo senso, poichè la natura della servitù dei pascoli in Sardegna, il sistema generale di questi abusi fu ampiamente sviluppato nella relazione della Commissione, e furono addotti i motivi per cui si credeva di procedere nel modo che venne indicato in questo sistema di legge, e quello che non fu detto nella relazione credo che fu ampiamente detto dal regio commissario, dal deputato Spano e dal deputato Sulis, ed ancor io mi sono provato di dire quanto meglio poteva; per conseguenza credo che la Commissione ha esaminato perfettamente, e con molta cognizione di causa, una questione che è soggetto di meditazione da gran tempo in Sardegna, e che non è del tutto nuova, come pare all'onorevole deputato Bunico.

La Commissione ebbe presente le disposizioni del Codice civile, ma appunto perchè le ebbe presenti, ha visto che in certe parti erano anche osservate in Sardegna, ma che volendosi attualmente introdurre un sistema del tutto nuovo in Sardegna, poichè la Sardegna non si trovava nella condizione delle provincie continentali, era perciò necessaria una disposizione più radicale, un sistema più ampio, e veramente di principio. Quindi, appunto queste considerazioni furono svolte ampiamente nella relazione della Commissione, ed essa credette che con una disposizione che i tre poteri venissero a sancire potesse aggiungersi quanto mancava a tal proposito nel Codice civile.

Pertanto qui non si tratta di derogar al codice, ma si intende di introdurre una disposizione reclamata altamente dalle condizioni della Sardegna, onde far sì che quanto sta-

bilisce il Codice civile a tal riguardo possa aver un pieno effetto.

Io credo quindi che la Commissione ha fatti tutti gli studi che erano opportuni, e che ha di già adottati i motivi ch'erano atti a persuader la Camera intorno alla convenienza di questo articolo.

Osservo d'altronde che l'articolo del Codice citato dall'onorevole deputato Bunico non istabilisce ciò che il medesimo ha suggerito; imperocchè esso suggerisce di obbligar i proprietari a dar un compenso ai pastori, cosa questa che il Codice civile non impone.

Per tal ragione, io dico che, quand'anche si prendessero a studiar le disposizioni del Codice civile, tuttavia la Commissione non avrebbe altro ad aggiunger in proposito, e verrebbe perciò ad una conclusione diversa da quella proposta dall'onorevole deputato Mellana, che fu così energicamente appoggiata dall'onorevole deputato di Nizza.

**MAMELI**, ministro dell'istruzione pubblica. Io volevo aggiungere che le disposizioni del Codice civile poc'anzi citate, le quali sicuramente hanno vigore in Sardegna sin dal 1848, non sono applicabili al nostro caso.

Diffatti nel Codice si parla di reciprocenza, da cui voglia un proprietario svincolarsi, e la legge fissa, in tale caso, le norme da seguire, non dovendo alcuno restare, suo malgrado, in comunione.

Ma qui è questione di servitù di pascolo, la quale è tutta peculiare alla Sardegna; i pastori vogliono asserviti tutti i terreni al pascolo del bestiame errante, e li vogliono soggetti con vincolo indissolubile ed in vigore d'un sistema più che leonino.

Non vi è reciprocenza perchè la classe dei pastori è la classe più nullatenente; essi sono tutti attivi e non passivi; vogliono godere e fruire dei pascoli dei terreni altrui senza contribuire cosa alcuna dal canto loro.

**BUNICO**. Comincio per dichiarare anzitutto all'onorevole deputato Sappa che egli ha male interpretate le mie parole quando ha creduto che con esse io abbia inteso di fare una accusa alla Commissione.

Egli ha certamente, al pari di me, rilevato che la Camera espresse ardentemente il desiderio di avere sul punto in discussione gli schiarimenti che ha poi ottenuti dal signor ministro dell'istruzione pubblica, e quantunque io abbia letto attentamente la relazione fatta dall'onorevole deputato Sappa, non li ho però trovati nella di lui relazione, e mi sono essi giunti affatto nuovi, come spero saranno ugualmente riusciti tali a tutta la Camera. (Bene! a sinistra)

A quanto poi egli diceva, che la mia domanda appoggiata alla disposizione dell'articolo 565 del Codice civile non corrisponde alla proposta dell'onorevole deputato Mellana, risponderò che egli nel farmi questo appunto dimentica quel che io aveva detto da bel principio del mio discorso, che, cioè, io appoggiavo la proposta stessa non solo per le ragioni addotte dal proponente Mellana, ma anche per quelle che ho poscia sottoposte alla Camera.

Varie possono essere le ragioni per trasmettere una proposta qualunque all'esame di una Commissione, a questa poi si apparterrà il giudicare se alcuna di esse sia tale da meritarsi la sua attenzione da persuaderle una qualche modificazione al primitivo suo progetto.

Rispondo ora al signor ministro dell'istruzione pubblica, che quando egli crede che l'articolo da me citato abbia tratto unicamente alla reciprocenza del pascolo tra i soli proprietari dei terreni che vanno soggetti allo stesso pascolo, e che non si estenda alla servitù di pascolo propriamente detta, egli,

salvo error mio, va forse lungi dal vero, perchè le disposizioni del citato articolo si trovano precisamente poste sotto il titolo *delle servitù che derivano dalla situazione dei luoghi*, e si estendono a tutte indistintamente le comunioni di pascolo, e così pure a quelle che stabilite sono a favore anche di coloro che non possiedono veruna parte del territorio sottoposto a tale servitù.

E quindi io ripeto che, se queste disposizioni sono sufficienti per le provincie della terraferma, lo deggiono essere ugualmente per la Sardegna; e come non ravvisarle tali, quando esse portano che chiunque voglia recedere dalla comunione del pascolo lo possa, esponendo le sue ragioni avanti ai tribunali, e che deggiano questi sempre aderirvi, a meno che vi osti un motivo grave ed evidente nell'interesse generale del comune?

Nè si obbietti che questo recesso non abbia però luogo *ipso iure*, giacchè io non credo che possa la legge sopprimere senz'altro una servitù, relativamente alla quale la Camera ha inteso quali e quante essere possono le ragioni che militano in favore dei pastori.

E come vorrà ella sopprimere *ipso iure* un diritto che da tempo antichissimo loro compete!

Se i proprietari hanno dal canto loro plausibili ragioni da opporre ai pastori, ne esperiscano in loro contraddittorio avanti i tribunali, i quali ne giudicheranno.

Se i pastori non potranno, per opporvisi, giustificare di un *motivo grave ed evidente* nell'interesse dell'intero comune, saranno essi costretti a termini del già citato articolo 565, di recedere dalla loro servitù di pascolo.

Ma se hanno essi invece alcuno di questi motivi, gravi, urgenti, se li giustificano davanti al tribunale, e perchè la Camera dovrà fare una legge, la quale sopprima, senza sentirli, questi diritti a favor loro acquistati?

Ogniquivolta trattasi di diritti spettanti ai terzi, chi deve conoscerne e giudicarne non è già il potere legislativo, ma sibbene il solo potere giudiziario. Si deducano le ragioni in giudizio, si difendano avanti i tribunali, e questi pronuncino; si faccia in altri termini per la Sardegna ciò che si pratica per la terraferma, dove in molte provincie esiste pur anco la comunione dei pascoli.

Io insisto dunque a che si trasmetta di nuovo alla Commissione quest'articolo 12 del progetto di legge in discussione, onde ella meglio lo esamini, e veda se non convenga forse di sopprimerlo, comechè ingiusto, ed anche come inutile, a fronte del citato articolo 565 del Codice civile.

**MAMELI**, ministro dell'istruzione pubblica. Domando la parola per un'ultima volta. Ripeto che qui si parla di questione di reciprocenza. Se è collocata sotto il titolo delle servitù, si è che alla reciprocenza si dà il titolo di servitù vicendevole.

Se noi stabiliamo nella divisione di una casa che la corte e l'ingresso siano comuni, intendesi con ciò stabilita una servitù reciproca, non una convenzione da cui si possa ad arbitrio d'una delle parti recedere.

Col sistema voluto dai pastori si stabilirebbe una società veramente leonina, e peggio che leonina, perchè eglino nulla affatto contribuirebbero per stabilire la pretesa reciprocenza ossia comunione di diritti e di vantaggi.

Aggiungo anche di più: in Sardegna ciò non si può ottenere perchè alcuni che sono proprietari dei terreni sono anch'essi proprietari di bestiame; se si aspetta questa dichiarazione, non si otterrà mai, e l'interesse di pochi prevarrà sempre all'interesse generale.

Dunque è necessaria una legge speciale per la Sardegna,

perchè specialissime sono le sue circostanze, se si vuole una volta provvedere efficacemente alla sistemazione dei di lei interessi materiali e morali.

*Voci. Ai voti!*

**VALERIO L.** Due sono le questioni in questa materia: la questione di diritto e la questione di opportunità. La questione di diritto parmi sia stata risolta dal discorso del signor ministro di pubblica istruzione; ma alla questione di opportunità nessuno ha risposto.

Ora, a dirla in breve, ecco a che questa si riduce. Qual'è lo stato della Sardegna? Nella Sardegna vi è un gran numero di banditi, e la polizia e la forza armata del paese non può reprimerli; nella Sardegna si erano stabilite per legge le chiudende, e la forza armata non è stata sufficiente a difenderle. Ora voi vorreste con questa legge attribuire il diritto ai proprietari di respingere da tutti i terreni liberi, da tutti i terreni non chiusi, il numero grandissimo di pastori, i quali hanno per il passato usato, o, se si vuole, abusato anche del diritto di pascolo; ma se non siete giunti a domare i banditi, se non avete bastato a difendere le chiudende, come difenderete voi i terreni liberi da questi pastori? Non correte voi rischio di aumentare oltre modo il numero dei banditi? Non correte rischio di far sì che in Sardegna il numero delle infrazioni alle leggi, già molto grande, venga ad aumentarsi d'assai?

A questo argomento nessuno ha risposto. Laonde io credo che il rinvio alla Commissione, anche sotto questo aspetto, possa essere utile, affinchè, bene esaminata la questione, si veggia se non convenga, secondo la proposta dell'onorevole deputato Bunico, il lasciare la Sardegna sotto la tutela della legge comune, anzichè formularé un articolo speciale di legge, il quale, togliendo i diritti acquisiti, e sottomettendo i pastori per così dire ad una legislazione eccezionale, potrebbe dar luogo a tanti litigi ed a tanti dolorosi ed acerbi conflitti nella già troppo infelice Sardegna.

**MAMELI**, ministro dell'istruzione pubblica. Sull'opportunità non si parla più. Dico che ci è una differenza tra il modo di chiudere i terreni, al quale si è fatta molta guerra, e la disposizione che ora vogliamo sancire per legge. La differenza è massima. Le chiudende in Sardegna non furono sorgente di ricchezza, ma furono sorgenti d'ire: egli è evidentissimo che cogli abusi commessi, generalmente parlando, era sacrificato un intiero comune ai comodi ed alla speculazione di un ricco capitalista, il quale poteva spendere mille scudi, e chiudeva quindi immensi terreni; e certamente tutte le ire dell'intera comunità si scagliavano adesso al

concessionario, riguardandolo come un usurpatore; e tanto grande era l'abuso, in quanto che invece di farsi concessioni enfiteutiche, che in quel tempo erano permesse, si dava la facoltà di chiudere, di modo che il vantaggio riducevasi a rendere esclusivo d'un solo il pascolo, cui prima aveva diritto un'intera popolazione: la presente legge però provvede agli interessi dell'agricoltura e di tutti i proprietari di terreni in generale.

Oggi però la cosa è diversa; non è più odio di privati, non è più odio di persona a persona, è un interesse veramente comunale. Sotto questo aspetto, massime quando la legge assicura interessi per i pastori, qual è quello dell'abolizione delle decime, e l'altro di non più pagare i tributi gravissimi che pagano adesso, credo che miglior opportunità non si possa trovare per questa legge, oppure bisogna rinunciarvi per sempre.

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti la proposta del deputato Mellana pel rinvio di questo articolo alla Commissione.

(La Camera non approva.)

Pongo ai voti l'articolo 12 proposto dalla Commissione.

(La Camera approva.)

« Art. 13. . . . »

**ASPRONI.** Domando la parola.

Ora verrebbe l'addizione da me proposta, quella cioè che tende a far sciogliere le comunioni forzate tra comune e comune, che sono fonte di discordie e di spargimento di sangue; prego perciò il signor presidente a leggere l'articolo.

*Voci. A domani! a domani!*

**PRESIDENTE.** La Camera intende che sia differita la discussione?

*Voci. Sì! sì!*

**BIANCHERI.** Ho domandato la parola per proporre un'aggiunta all'articolo 12.

*Voci. A domani! a domani!*

La seduta è levata alle ore 5 1/4.

*Ordine del giorno per la tornata di domani:*

- 1° Seguito della discussione del progetto di legge relativo al riordinamento della contribuzione prediale in Sardegna;
- 2° Discussione del progetto di legge per surrogazioni di quitanze;
- 3° Discussione del progetto di legge relativo alla riunione dei due crediti del 1849 e del 1850.